

Un anno di sentenze  
2021-2022

# 231 & Compliance

*a cura di*

Andrea Castaldo, Fabio Coppola, Marco Naddeo



**Giappichelli**

Un anno di sentenze  
2021-2022

**231 & Compliance**







Un anno di sentenze  
2021-2022

# **231 & Compliance**

*a cura di*

Andrea Castaldo, Fabio Coppola, Marco Naddeo



**Giappichelli**

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111  
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-5431-3

Pubblicato nel mese di giugno 2023.

# Indice

<b>Anche le società unipersonali possono delinquere: la Cassazione sull'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle Srl con socio unico</b> (Cass. Pen., Sez. VI, 06 dicembre 2021, n. 45100) Nota di Federico Domenico Enrico De Silvo	3
<b>Responsabilità degli enti: ribadito il rispetto del doppio principio di legalità con riferimento al reato ambientale di cui all'art. 256 c. 1 lett. b) del D.lgs. 152/2006</b> Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001) (Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2022, n. 2234) Nota di Andrea Castaldo	8
<b>Responsabilità dell'ente: l'interesse può consistere anche nel risparmio di tempo</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 3299) Nota di Gabriele Monforte	12
<b>Prescrizione nel D.Lgs. 231/2001: il regime dell'interruzione segue quello previsto per l'imputato</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 3287) Nota di Davide Brusaporci	16
<b>Incidente sul lavoro: al preposto spetta il compito di controllo immediato e diretto sulle anomalie di funzionamento dei macchinari</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3538) Nota di Stefano Solidoro	20
<b>Omessa valutazione del rischio da Covid-19: responsabilità del datore di lavoro</b> (Cass. Pen., Sez. III, 17 marzo 2022, n. 9028)	24
<b>Cancellazione dell'ente dal registro delle imprese e responsabilità ex d.lgs. 231/2001: le ragioni del revirement della Cassazione</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006)	26
<b>Quale responsabilità per i membri del Consiglio di Amministrazione privi di deleghe?</b> (Cass. Pen., Sez. III, 28 marzo 2022, n. 11087) Nota di Alessandra Scaffidi	28
<b>Risparmio di spesa: può consistere anche nell'assegnare al lavoratore mansioni diverse da quelle contrattuali</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 13218) Nota di Simone Rizzuto	31

<b>Caso Liceo di Roma: la pubblicazione delle chat non è utile a far chiarezza sulla vicenda</b> (GPDP, 1 aprile 2022, n. 114)	36
<b>Punibilità dell'ente: irrilevante l'esiguità del risparmio di spesa se il datore di lavoro ha consapevolmente disatteso le misure per prevenire l'evento</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 13218)	38
<b>Messa alla prova: è applicabile anche agli enti? Una questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 15493. *Aggiornata a informazione provvisoria Cass. Pen., Sez. Un., 27 ottobre 2022, n. 17) Nota di Maria Chiara Mastrantonio	40
<b>Sul vantaggio dell'ente da false fatturazioni: una prima applicazione giurisprudenziale in tema di responsabilità dell'ente per reati tributari</b> (Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2022, n. 16302)	45
<b>Revenge porn: il Garante della Privacy ingiunge a Facebook, Instagram e YouTube di impedire la diffusione del materiale pornografico</b> (GPDP, 28 aprile 2022, provv. n. 159)	47
<b>Modello 231: la sua mancanza non comporta automaticamente la responsabilità dell'ente da reato</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 10 maggio 2022, n. 18413)	49
<b>Patteggiamento dell'ente: la confisca obbligatoria non deve necessariamente far parte dell'accordo</b> (Cass. Pen., Sez. VI, 11 maggio 2022, n. 18652) Nota di Maria Chiara Mastrantonio	52
<b>Scarico di acque reflue: è ravvisabile l'interesse della società nell'utilità che deriva dal recapitare i propri reflui senza raccogliarli e smaltirli secondo la disciplina vigente</b> (Cass. Pen., Sez. III, 30 maggio 2022, n. 21034)	56
<b>Precisati i poteri e la composizione di un OdV efficace ex d.lgs. 231/2001</b> (Cass. Pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401) Nota di Andrea Castaldo	58
<b>Il rischio c.d. eccentrico attivato dal lavoratore interrompe il nesso causale, ma deve essere valutato in concreto</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 9 agosto 2022, n. 30814)	65
<b>Infortuni sul lavoro: interesse e vantaggio sono riferiti alla condotta e non all'evento</b> (Cass. Pen., Sez. IV, 15 settembre 2022, n. 33976)	67

# Anche le società unipersonali possono delinquere: la Cassazione sull'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle Srl con socio unico

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. VI, 06 dicembre 2021, n. 45100)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2. (...) L'art. 1 del d.lgs. 231 del 2001 sancisce l'ambito soggettivo di applicazione del sistema normativo delineato stabilendo "il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in maniera del tutto condivisibile che il d.lgs. 231 del 2001 evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (...), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito. È significativo al riguardo che nella delega conferita dall'art. 11, commi 1-2, della legge 29 settembre 2000, n. 300 e nelle convenzioni internazionali che tale legge ha ratificato, la responsabilità è riferita all'ente, cioè ad un soggetto diverso dalla persona fisica autrice del reato presupposto, e ciò perché l'ente risponde di un proprio illecito che non coincide con il reato presupposto commesso dalla persona fisica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2014 (...) ha chiarito come nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica, in quanto questo costituisce solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la “responsabilità amministrativa” (...). Secondo la Corte costituzionale, se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati (...).

Secondo la Corte di cassazione l'illecito dell'ente "non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone"; l'illecito "amministrativo" ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende (...). L'ente, soggetto diverso dalla persona, è quindi responsabile di un fatto illecito proprio, costruito nella forma di fattispecie complessa, della quale il reato è un presupposto, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio. Tale ricostruzione è stata sostanzialmente recepita da altra sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, al di là della questione relativa alla natura della responsabilità dell'ente, hanno espressamente affermato che "la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso" (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014). (...)

Sulla base di tali presupposti si pone la questione dell'applicabilità del d. lgs n. 231 alle società unipersonali. Il tema attiene innanzitutto all'art. 1 del d.lgs 231 del 2001, che definisce i soggetti a cui si applicano le norme del decreto stesso: ciò che è necessario chiarire e se il riferimento ai soggetti contenuti nella previsione normativa sia formale, nel senso che il microsistema delineato si applica sempre e solo ai soggetti che formalmente sono catalogati dalla norma, ovvero se vi possa

essere uno scarto, una frattura rispetto al dato testuale per ritenere che un dato soggetto giuridico, pur formalmente riconducibile alla norma (es. società a responsabilità limitata, ancorchè unipersonale) possa ciò nonostante, attraverso un accertamento fattuale, non essere considerato come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto alla persona fisica autore del reato presupposto e dunque essere sottratto alla disciplina della responsabilità da reato degli enti. Il tema attiene cioè alla esistenza di un potere di accertamento da parte del giudice, che, di fatto, conduca ad un superamento dell'art. 1 del d.lgs sulla base di criteri sostanziali e dunque porti a ritenere (...) che una società a responsabilità limitata unipersonale, pur essendo formalmente un soggetto meta-individuale, possa in realtà essere solo un'impresa individuale, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle norme del d.lgs. n. 231 del 2001.

Si tratta di un ragionamento che deve essere esplicitato sulla base della distinzione tra soggettività dell'ente e responsabilità dello stesso, tra il profilo relativo all'assoggettamento della società unipersonale al sistema del d. lgs n. 231 del 2001 e quello riguardante l'accertamento della responsabilità dell'ente sulla base delle norme previste dal d.lgs n. 231 del 2001.

Quanto al primo profilo, la società unipersonale è un soggetto giuridico a cui si applicano, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n. 231 del 2001, le norme previste dal d. lgs. in questione.

Il problema dell'inclusione della società unipersonale nel raggio d'azione della disciplina della responsabilità da reato dell'ente è ben distinto, anche nella considerazione del legislatore, da quello dell'applicazione del d. lgs. n. 231 del 2001 all'impresa individuale.

Naturalmente, si è consapevoli che la estrema semplificazione della struttura, l'origine e la consistenza patrimoniale dell'ente, la gestione della società unipersonale inducono a ritenere, sul piano percettivo, inesistenti le differenze con l'impresa individuale ed a considerare di fatto coincidenti i due soggetti. E tuttavia i due istituti restano profondamente diversi.

La società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio; un soggetto meta-individuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta cioè di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti. La società con un unico socio (...) che pure sottende un interesse patrimoniale prettamente individuale, è giuridicamente «un ente autonomo da quest'ultimo, all'interno del quale viene formata la volontà negoziale secondo precise regole organizzative (...) al pari di ogni società pluripersonale: ciò si traduce nel riconoscimento agli organismi in questione della personalità giuridica». Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un'organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti e dunque per ciò solo sono escluse dall'ambito di applicazione della responsabilità degli enti. (...)

(...) La questione non si pone nei casi di società unipersonale partecipata da una società di capitali o di società unipersonali che evidenzino una complessità e una patrimonializzazione tali da rendere percettibile, palpabile, l'esistenza di un centro di imputazione di interessi giuridici autonomo ed indipendente rispetto a quello facente capo al singolo socio. E tuttavia, anche nel caso di società unipersonali di piccole dimensioni, in cui la particolare struttura dell'ente rende labile e difficilmente percettibile la dualità soggettiva tra società ed ente, tra l'imputazione dei rapporti alla persona fisica ed imputazione alla persona giuridica, il tema attiene solo al se sia configurabile una responsabilità dell'ente sulla base del sistema normativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. In tal senso deve essere conciliata l'esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioè, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l'applicazione del d. lgs. n. 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale. Il fenomeno è quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di

frammentare e polverizzare i rischi economici e 'normativi'. Esiste allora un'esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo 'governa', e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente- di fatto inesigibile - disgiunta da quella dell'unico socio. Un accertamento secondo i criteri dettati dal d. lgs. n. 231 del 2001 di imputazione oggettiva e soggettiva del fatto della persona fisica all'ente, in cui la dimensione sostanziale interferisce con quella probatoria, in cui assume rilievo la distinzione e la distinguibilità fra l'interesse della società e quello della persona fisica del rappresentante. (...)

---

Nota di Federico Domenico Enrico De Silvo

Con la sentenza n. 45100, del 6 dicembre 2021-16 febbraio 2022, la Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1 d.lgs. n. 231/2001, in particolare circa la sua applicabilità, altresì, alle società unipersonali, asseverando che «la società unipersonale è un soggetto giuridico a cui si applicano... le norme previste dal d.lgs. in questione» (pag. 6).

Invero, i fatti di causa traggono origine da un procedimento cautelare, all'esito del quale il Tribunale del riesame «ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nei confronti delle [tre] società [a responsabilità limitata]... ritenute dal Giudice per le Indagini Preliminari gravemente indiziate dell'illecito previsto [e punito] dagli artt. 21-25 d.lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di corruzione propria» (pagg. 1-2), attribuita all'unico socio, che avrebbe rivestito posizione apicale degli enti indagati. Infatti, secondo il Tribunale, le cennate società, attesi gli aspetti afferenti sia la loro composizione, che la loro gestione, risulterebbero qualificabili come «imprese individuali e, dunque, non soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001» (pag. 2): più precipuamente, in ragione del carattere unipersonale, composte e gestite, pertanto, dall'unico socio a cui è attribuito il reato presupposto, non potrebbero considerarsi quali soggetti autonomi e, dunque, non potrebbero rappresentare un centro di imputazione giuridico distinto rispetto alla persona fisica. Con l'occasione, il Tribunale ha, altresì, escluso che ricorresse il pericolo di reiterazione del reato da parte di persone fisiche in posizione apicale, in quanto «la sostituzione delle persone fisiche [stesse] in posizione qualificata nell'ente avrebbe neutralizzato il pericolo di recidiva, atteso che non vi sarebbero elementi concreti per ritenere esistenti rapporti e relazioni tra il nuovo amministratore ed il precedente ovvero tra il primo e gli amministratori comunali» (*ibidem*). Sennonché il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, articolando, in particolare, due motivi: il primo motivo attiene la violazione di legge, in quanto «le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 troverebbero applicazione nel caso di specie, a nulla rilevando che la persona giuridica sia una società unipersonale» (*ibidem*); il secondo motivo attiene vizio di motivazione, in quanto il Tribunale, con precipuo riferimento alle esigenze cautelari, «non avrebbe considerato la informativa della Guardia di Finanza, con cui si segnalava come la nuova amministratrice, già all'epoca dei fatti, da una parte, fosse legata alla società con le mansioni di responsabile della Direzione organizzativa ed amministrativa e, dall'altra, fosse amica "di famiglia" del precedente amministratore e della di lui moglie» (*ibidem*), siccome, peraltro, era possibile evincere da un post pubblicato sul famoso social Facebook.

Al riguardo, vi è, anzitutto, da osservare come l'inclusione, altresì, delle società unipersonali nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 sia argomento tutt'altro che pacifico, bensì dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, con alterne decisioni da parte della stessa Corte Costituzionale: in particolare, «si tratta di affermazioni che, da una parte, sembrano rivedere in senso critico l'impostazione secondo cui l'ente e la persona fisica (autore del reato presupposto) concorrerebbero, secondo lo schema della compartecipazione criminosa, in un unico illecito penale, e, dall'altra, sembrano collocarsi nel solco di quanto la stessa Corte di cassazione aveva, anche a Sezioni unite, in più occasioni in passato affermato» (pag. 4). Sennonché, con la citata sentenza, la S.C. è intervenuta, appunto, per dirimere la questione, fornendo ai giudici di merito ulteriori strumenti interpretativi.

Innanzitutto, si è sottolineato come «il problema dell'inclusione della società unipersonale nel raggio d'azione della disciplina della responsabilità da reato dell'ente è ben distinto, anche nella considerazione del legislatore, da quello dell'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 all'impresa individuale... soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta cioè di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti» (pag. 6).

Si è, poi, ravvisato che deve essere conciliata l'esigenza di evitarsi «violazioni del principio del *bis in idem* sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioè, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001, sostenendo di essere una impresa individuale» (pag. 7): in altre parole, alla base dell'*iter* argomentativo seguito dalla S.C., vi è la considerazione del fenomeno consistente nella creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni, al mero scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e normativi.

Di qui l'esigenza di accertamento, in concreto, del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, «vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo governa, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell'unico socio» (*ibidem*).

Epperò, nel descritto caso di specie, il Tribunale, secondo la S.C., non ha correttamente applicato i principi indicati, «essendosi [invece] limitato ad affermare che le società ricorrenti non costituirebbero un autonomo centro di interessi distinti dalla persona fisica e dunque non sarebbero assoggettate al d.lgs. n. 231/2001, trattandosi di imprese sostanzialmente individuali» (pag. 8): in altre parole, il tribunale ha perseguito «un ragionamento viziato in cui nessuna indicazione è stata fornita su come nel tempo dette società abbiano operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura, su quali siano stati i rapporti tra esse e l'unico socio, quale sia stata l'attività in concreto posta in essere, se sia distinguibile un interesse della società da quello del socio unico» (*ibidem*).

A tale stregua, dunque, la S.C. ha ritenuto erronea l'assimilazione tra società unipersonali ed imprese individuali, che è stata compiuta dal Tribunale del riesame, e, inoltre, carente l'accertamento su come, nel corso del tempo, le società sottoposte a giudizio avessero operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura organizzativa, su quali fossero stati i rapporti tra esse e l'unico socio,

su quale fosse stata l'attività in concreto posta in essere, e se fosse distinguibile un interesse della società da quello del socio unico. Sennonché la stessa S.C. ha demandato al Tribunale di accertare se ed in quali termini il reato commesso dalla persona fisica fosse imputabile alle tre società a responsabilità limitata, secondo i criteri previsti dal d.lgs. n. 231/20001, nonché di procedere a una nuova verifica della sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva, verificando se i nuovi amministratori fossero slegati dai precedenti ed effettivamente autonomi.

# Responsabilità degli enti: ribadito il rispetto del doppio principio di legalità con riferimento al reato ambientale di cui all'art. 256 c. 1 lett. b) del D.lgs. 152/2006

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2022, n. 2234)

“10. In relazione al ricorso proposto nell'interesse della (...), la verifica della sua fondatezza del impone, preliminarmente, una valutazione di correttezza circa l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale alla contestazione di cui al capo 4) d'imputazione.

La Corte ha respinto il motivo d'impugnazione della società affermando che "la pronuncia di responsabilità è stata emessa per il reato di cui all'articolo 256 Testo Unico ambiente, norma richiamata per relationem nel capo d'imputazione".

La motivazione è censurabile per più ragioni.

La Corte territoriale, non ha tenuto conto del tenore del rinvio contenuto nel capo 4) che evoca chiaramente in maniera omnicomprensiva il capo 3) in cui ben si chiarisce, giova ricordarlo, che l'articolo 256, comma 1, lettera b), e comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006, viene contestato in relazione all'articolo 6, lettera a) ed alla lettera d) n. 2, del D.l. 6/11/2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 30/12/2008, n. 210.

La motivazione si palesa altresì contraddittoria con quanto già affermato dal Collegio di merito a pag. 39, ove, nel disattendere i motivi di ricorso proposti in relazione al capo 3) d'imputazione, si è soffermato ampiamente sulla ratio e sulla genesi del delitto di cui all'articolo 6 della L. n. 210 del 2008, evidentemente ritenendo tale disposizione il fulcro del capo d'imputazione.

Quanto affermato in ordine al motivo di ricorso relativo al capo di cui al n. 4), infine, contrasta con la circostanza che per il già citato capo 3) i giudici di merito di seconde cure hanno confermato la pena della reclusione irrogata in primo grado.

Accolta la prospettazione difensiva secondo la quale il reato contestato alla persona giuridica è il delitto di cui all'articolo 6, lettera a) e d) n. 2 del D.l. 6/11/2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 30/12/2008, n. 21, il ricorso è pertanto da ritenersi fondato.

Come noto, il D.lgs. n. 231 del 2001, inserito nell'ordinamento italiano in forza di fonti normative internazionali e comunitarie, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti collettivi per i fatti costituenti reato.

Questo modello di responsabilità, originariamente previsto con riguardo ad un ristretto novero di reati presupposti, è stato poi progressivamente esteso, con l'inserimento dell'articolo 25 undecies, da parte del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, e con la successiva L. 22/5/2015, n. 68, ad una più ampia serie di reati inclusivi anche delle fattispecie poste a tutela dell'ambiente, tra le quali, tuttavia non si rinviene l'articolo 6, lettera a) e d) citato.

Giova ribadire che è costante affermazione della giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione di responsabilità degli enti, impone un doppio livello di legalità, è necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali dell'ente sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto.

Dal complesso delle norme del D.lgs. n. 231 del 2001, infatti, emerge che il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici, non prevede una estensione della responsabilità da reato

alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l'intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso.

Una tale impostazione è stata seguita dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 41329 del 07/10/2008) in tema di reati ambientali prima che ad alcuni di essi venisse collegato l'illecito amministrativo dell'ente con il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ed è stata confermata dalle Sezioni Unite (sent. n. 10561 del 30/01/2014) in tema di reati tributari non previsti nei tassativi elenchi del più volte citato decreto 231 del 2001 (vedi anche per una particolare applicazione del principio indicato Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013).

Per tale ragione, non potendo il reato previsto dalla disciplina emergenziale legittimare l'affermazione della responsabilità della (...), la sentenza impugnata, sul punto, va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce illecito amministrativo.

L'accoglimento della prima doglianza rende superflua l'analisi del secondo e del terzo motivo di ricorso in quanto ad esso strettamente connessi”.

Nota di Andrea Castaldo

La pronuncia oggetto di analisi è di particolare rilevanza ed interesse in quanto, non solo tratta del D. Lgs. n. 231 del 2001 – atto dispositivo che ha radicalmente cambiato, almeno concettualmente, l'approccio alla responsabilità giuridica degli enti nel sistema ordinamentale italiano – ma definisce e chiarisce anche nello specifico il concetto di “rifiuti” così come previsto a livello sovranazionale, così che gli idrocarburi sversati accidentalmente e inquinanti terreno e acque sono rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e il loro abbandono incontrollato costituisce reato.

L'analisi si concentrerà sul primo profilo, tenendo conto della ripartizione delle responsabilità e chiarendo taluni concetti della disciplina penale ambientale.

Infatti, nel caso di specie, la società *Raffineria di Gela S.P.A.* è stata condannata in primo e in secondo grado per il reato ambientale sancito dall'art. 256, co. 1, del D. Lgs. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale) per cui «chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione» è condannato alla pena dell'arresto e dell'ammenda, con diversi limiti edittali a seconda che si tratti o meno di rifiuti pericolosi nonché art. 6, lett. a) e lett. d) n. 2 del D. L. 172/2008 (Disciplina sanzionatoria - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale).

Ricordo che nel nostro ordinamento tradizionalmente ha avuto ampio spazio il principio, di origine romanistica, *societas delinquere non potest*, superato solo con il D. Lgs. 231/2001, che ha introdotto e disciplinato la responsabilità da reato della persona giuridica. Non è questa la sede per discorrere sulla natura di tale responsabilità: amministrativa, penale o anche un *tertium genus*.

Giova solo rammentare che la responsabilità introdotta con il D.lgs. 231/2001, prevede che un ente, incluse le società di persone e di capitali, è responsabile per i reati-presupposto elencati nel decreto, negli artt. 24 e seguenti, «commessi nel suo interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo, anche di fatto, dell'ente, o di

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure da soggetti loro dipendenti».

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2234/2022, ha sapientemente esplicitato e chiarito uno dei principi su cui si fonda il D. Lgs. 231/2001, cioè: il principio di legalità in materia penale, cardine fondamentale negli ordinamenti giuridici democratici.

Si prevede, infatti, nell'art. 2 del decreto come «l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto».

Viene dunque ripreso il principio costituzionale dell'art. 25, co. 2, Cost. in forza del quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Quindi, l'accertamento della responsabilità delle persone giuridiche prevede un doppio livello di legalità. Nello specifico, l'ente è responsabile solo se il fatto commesso dalla persona fisica è stato inserito nel catalogo tassonomico dei reati-presupposto prima della commissione del fatto medesimo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 2234, in riferimento alla vicenda che vedeva una società accusata di aver commesso un reato ambientale non previsto tra le fattispecie penali indicate nel Decreto 231.

La società, nonché i soci e amministratori, erano stati accusati e condannati, per inquinamento del suolo e sottosuolo cagionato da reiterate perdite di idrocarburi provenienti dall'attività di lavorazione industriale del petrolio.

Alla raffineria veniva contestato, nel capo n. 4 connesso al capo n. 3 della sentenza impugnata, l'illecito di cui all'art. 25 *undecies* (Reati ambientali), co. 2 lett. b) n. 2 e lett. c) n. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, in relazione ai fatti contestati alle persone fisiche in materia di smaltimento e abbandono di rifiuti pericolosi, richiamando il contenuto del reato di smaltimento e abbandono abusivo di rifiuti pericolosi di cui all'art. 256 T.U.A.; ma quest'ultimo articolo, a sua volta, è richiamato da una disciplina emergenziale *ex art.* 6, lett. a) e lett. d) n. 2, D. L. n. 172 del 2008 (convertito in L. n. 210 del 2008) nel più ampio contesto delle misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per una più efficace tutela ambientale.

La Corte d'Appello ha infatti condannato al capo n. 4 l'ente in riferimento al capo n. 3 così formulato «reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 256, co. 1, lett. b) e co. 2 del d.lvo n. 152 del 2006, quest'ultimo in relazione alla lett. a) ed alla lett. d) n. 2 dell'art. 6 della legge del 30.12.2008, n. 210».

Così facendo ha previsto tale disposizione come il principale capo d'imputazione della responsabilità della raffineria, errando, poiché nel 2011, quando si è introdotto l'art. 25 *undecies* il legislatore non ha ricompreso i reati ambientali dell'art. 6 L. n. 210 del 2008 nel novero dei reati-presupposto per cui è possibile affermare la responsabilità delle persone giuridiche. Qui si crea il corto circuito e da qui discende l'assoluzione per l'ente.

Infatti, non si può assolutamente condannare l'ente raffineria, perché manca uno degli elementi fondamentali della responsabilità giuridica sancita nel 2001, il reato contestato all'ente non è incluso

tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001. L'art. 25 *undecies*, infatti, richiama solo il reato di cui all'art. 256 T.U.A non anche l'art. 6 della L. n. 210/2008: la raffineria deve andare esente da responsabilità, per una corretta applicazione dei principi di legalità e di tassatività.

I giudici di legittimità, annullando il provvedimento di condanna della Corte d'Appello perché il fatto non costituiva illecito *ex* 231, hanno chiarito che la responsabilità amministrativa dell'ente può conseguire solo alla commissione dei reati-presupposto tassativamente catalogati nel decreto stesso, nel rispetto del principio di legalità.

È un cd. sistema chiuso a rinvio fisso, così facendo il legislatore, nel tempo, decide se o meno ampliare suddetto catalogo degli illeciti sulla base di una continua analisi e ponderazione di diritti ed interessi. Tant'è che la Cassazione afferma in sentenza come «il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l'intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso».

Il legislatore ha peccato nella corretta coordinazione e connessione tra le discipline previste nell'art. 25 *undecies* D. Lgs. 231 del 2001, art. 256 T.U.A., art. 6 D. L. n. 172 del 2008 nonché la Corte d'Appello incautamente ha considerato la raffineria responsabile per il reato dell'art. 6 suddetto frutto di disciplina emergenziale e non soltanto per quanto previsto nella disciplina del T.U.A.

Questo il principio di diritto ricavabile dalla pronuncia: «La responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati ambientali non è configurabile in relazione al delitto di gestione dei rifiuti nei territori nazionali dichiarati in stato di emergenza, di cui all'art. 6, lett. a) e d), n. 2, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, non essendo tale disposizione inclusa nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25-undecies, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231».

In conclusione, «non potendo il reato previsto dalla disciplina emergenziale legittimare l'affermazione della responsabilità della raffineria di Gela, la sentenza impugnata, sul punto, va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce illecito amministrativo».

# Responsabilità dell'ente: l'interesse può consistere anche nel risparmio di tempo

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 3299)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“1. La Corte d'appello di (...) ha confermato la sentenza emessa (...) dal Tribunale di (...), con la quale (...) era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose in danno di (...) con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; e la (...) S.r.l. era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo alla stessa contestato ex artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

Tanto in relazione all'infortunio occorso a (...), dipendente della predetta società, il quale - secondo l'imputazione - aveva ricevuto (...) l'incarico di effettuare con un escavatore la ripulitura del terreno nei pressi di un muro fatiscente, per posizionarvi un ponteggio finalizzato all'espletamento di operazioni di demolizioni e consolidamento manuale del muro suddetto, nell'ambito di lavori edili su due unità immobiliari colpite da eventi sismici. Il crollo del muro cagionava al (...) le lesioni descritte in atti.

Il delitto di lesioni colpose è contestato al (...) nella sua qualità di datore di lavoro del (...) ed amministratore della predetta società. A quest'ultima viene poi contestata la responsabilità da illecito amministrativo ai sensi del citato d.lgs. n. 231/2001.

Si contesta, in particolare, al (...) di avere omesso la redazione di un adeguato piano operativo di sicurezza, con connessa valutazione del rischio nella specie concretizzatosi (art. 96, comma 1, lett. G d.lgs. n. 81/2008), e comunque di non avere eliminato o comunque ridotto al minimo il rischio da lavoro (art. 15, comma 1, lettera C, d.lgs. n. 81/2008). (...)

## CONSIDERATO IN DIRITTO

(...) 2.1. Premesso che - per le ragioni fin qui esaminate - è nella specie configurabile il presupposto costituito dalla responsabilità penale del soggetto apicale per il reato a lui contestato, occorre verificare se egli abbia posto in essere la condotta omissiva contestata - con particolare riguardo alla violazione dei doveri di valutazione dei rischi connessi all'operazione in corso di svolgimento al momento dell'infortunio - in vista del conseguimento di un interesse o di un vantaggio per la società ricorrente.

2.2. È noto che, secondo la giurisprudenza in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (...).

2.3. Nella specie, alla stregua delle nozioni appena richiamate, la sentenza impugnata evidenzia **la finalizzazione delle condotte omissive del (...) a realizzare in particolare un interesse della società, piuttosto che a ottenere un vantaggio per la società stessa.**

Ed invero, la Corte di merito **individua l'interesse perseguito dal (...), con la sua condotta omissiva, nel risparmio di tempo, di energie lavorative e di denaro ottenuto dalla (...)**

**attraverso le modalità operative prescelte:** risparmio di tempo, energie e spese consistente non solo nell'espletamento più celere dei lavori di pulizia dell'area in vista della posa del ponteggio, ma anche nell'evitare l'impiego del tempo e delle risorse necessari alla corretta valutazione dei rischi, alla corretta elaborazione del POS con le fasi della demolizione o del consolidamento del muro, alla pulitura dell'area su cui installare il ponteggio ecc..

Tale condizione trova riscontro nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, **il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (...)**".

---

Nota di Gabriele Monforte

Con una recentissima pronuncia, che si innesta all'interno di un filone giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha inteso nuovamente ribadire il perimetro applicativo del concetto di interesse nell'ambito della responsabilità degli enti in materia di infortuni sul lavoro, statuendo che quest'ultimo possa estrinsecarsi anche in un risparmio di tempo.

Prima di analizzare più nel dettaglio la sentenza in esame, mette conto tratteggiare brevemente gli aspetti salienti della disciplina recata dal d. lgs. n. 231 del 2001 ed inquadrare, a livello generale, il problema della compatibilità strutturale tra i cardini del reato colposo ed i requisiti dell'interesse e vantaggio.

Sul piano storico, l'evolvere dello sviluppo tecnico e delle gestioni d'impresa caratterizzate dallo svolgimento di attività rischiose, ancorché funzionalmente necessarie per il progresso sociale, ha comportato, nel tempo, un incremento dei reati colposi. In questa prospettiva, in una chiave di analisi economica del diritto, il legislatore bilancia l'esigenza di autorizzare dette attività pericolose attraverso la responsabilizzazione delle imprese che le esercitano.

Ne costituisce un esempio paradigmatico, in quest'ottica, la previsione in ordine alla responsabilità degli enti sancita con il d. lgs. n. 231 del 2001. Infatti, ai sensi dell'art. 1 del decreto in parola, il legislatore assoggetta a tutta una serie di sanzioni amministrative gli enti che non si siano dotati di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati tassativamente indicati (secondo lo schema normativo del catalogo rigido) dal summenzionato decreto (artt. 24 - 25 *sexdecies* d. lgs. n. 231/2001).

Trattasi di una responsabilità di tipo colposo la cui operatività è subordinata alla realizzazione dei reati *de quibus* da parte dei soggetti che rivestono funzioni apicali ai sensi dell'art. 5, co. 1 lett. a) del decreto in esame – o comunque da parte di persone sottoposte alla loro vigilanza – nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Se ne desume, dunque, argomentando "a contrario", che l'ente va esente da responsabilità quando i predetti soggetti abbiano agito soddisfacendo esclusivamente un interesse o un vantaggio proprio o di terzi ovvero quando lo stesso abbia adottato efficacemente un modello idoneo ad impedire i reati posti in essere, quantunque questi ultimi siano stati commessi dai propri rappresentanti.

In questa prospettiva, in ossequio al dettato di cui all'art. 27 Cost. in forza del quale non può ammettersi nel nostro ordinamento alcuna forma di responsabilità penale "oggettiva", il legislatore disegna la responsabilità degli enti secondo il modello della responsabilità "per colpa di organizzazione". Pertanto, essendo la colpa organizzativa il limite della responsabilità delle persone giuridiche, il legislatore non pretende, dalle stesse, il rispetto di condotte straordinarie o eccezionali, essendo sufficiente, ai fini dell'applicabilità dell'esimente, che queste ultime adottino i modelli cautelari in concreto richiesti (in quanto suscettivi *ex ante* di essere adeguati a prevenire i reati commessi, al lume delle più attuali conoscenze tecniche).

Ne discende che l'accertamento giurisdizionale in ordine all'efficace attuazione dei modelli di prevenzione richiesti ed all'effettiva sussistenza dei requisiti dell'interesse o vantaggio collegati ai reati commessi dai rappresentanti della persona giuridica, costituisce il faro intorno al quale ruota tutta la disciplina in commento.

Acclarato ciò, l'inclusione di alcuni delitti colposi nel rigido catalogo dei reati presupposto abilitanti la responsabilità dell'ente, ha posto il problema della loro compatibilità con i requisiti dell'interesse e vantaggio. Più nello specifico, problemi particolari si annidano nei criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente (interesse o vantaggio) quando si tratti di reati colposi di evento, come, ad esempio, omicidio colposo o lesioni colpose commesse con violazione della normativa posta a tutela della sicurezza dei lavoratori (puniti ai sensi dell'art. 25 *septies* del decreto in esame).

In proposito, si ritiene che vi sia un'incompatibilità logica e strutturale tra il criterio di imputazione della responsabilità dell'ente incentrato sull'interesse e sul vantaggio ed il reato presupposto colposo. In particolare, si evidenzia l'impossibilità di conciliare il finalismo della condotta, richiesto dalla nozione di interesse e vantaggio, con la non volontarietà dell'evento propria del paradigma del reato colposo. Infatti, il reato colposo, presupponendo per definizione che l'evento non sia voluto dall'agente, implica, conseguentemente, che esso debba considerarsi estraneo alla sfera di interesse del soggetto agente e, quindi, dell'ente che la persona fisica rappresenta e nel cui interesse agisce. Pertanto, l'interesse ed il vantaggio dell'ente non può risiedere nell'evento, bensì nella condotta violativa di regole cautelari: solo la violazione delle regole cautelari può essere commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, mentre l'evento lesivo in sé considerato è controproducente per l'ente e foriero anche di ingenti danni patrimoniali. Si pensi ad esempio alla morte di un operaio in conseguenza di un incidente sul lavoro causato dall'omissione di misure antinfortunistiche o dall'omessa manutenzione di un macchinario. In un'ipotesi del genere, l'interesse ed il vantaggio dell'ente non può risiedere a valle (nell'evento morte) bensì necessariamente a monte, cioè nel momento in cui la persona fisica, nell'interesse e a vantaggio dell'ente, ha realizzato la condotta violativa della regola cautelare, al precipuo scopo di ottenere un illecito risparmio di spesa (ad es. nei costi di gestione e manutenzione dei macchinari o un abbattimento dei costi inerenti all'omessa attuazione di misure antinfortunistiche).

Tale tesi, che con riferimento ai reati colposi riconduce i criteri dell'interesse e del vantaggio alla condotta e non all'evento, è stata avallata dalle Sezioni Unite nella nota sentenza ThyssenKrupp.

Acclarato che la predetta compatibilità si appunta, in generale, nella condotta del soggetto agente volta a conseguire un illecito risparmio di spesa, ci si è chiesti in giurisprudenza se il requisito dell'interesse possa reputarsi compatibile anche con le condotte volte a conseguire un risparmio di tempo.

Sul punto, si è pronunciata di recente la Cassazione in commento, con la sentenza n. 3299 del 31 gennaio 2022. Quest'ultima, recependo il costante indirizzo esegetico espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha confermato la condanna per illecito amministrativo dell'ente, anche in relazione ad un delitto di lesioni colpose, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, volto a conseguire un illecito risparmio di tempo.

Il caso di specie origina da un infortunio occorso ad un dipendente di una S.r.l., incaricato di effettuare con un escavatore la ripulitura nei pressi di un muro fatiscente, per l'effetto crollatogli addosso. In relazione a tale evento delittuoso, è emerso in particolare che il rappresentante della società coinvolta avesse omissso la redazione di un adeguato piano operativo di sicurezza e la connessa valutazione del rischio nella specie concretizzatosi.

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che l'interesse perseguito da un amministratore di società con la sua condotta omissiva, ben possa sostanziarsi anche nel risparmio di tempo e di energie lavorative consistenti nell'evitare l'impiego del tempo e delle risorse necessarie alla corretta valutazione dei rischi da tradurre nell'apposito piano operativo di sicurezza.

Infatti, a ben guardare, anche tale risparmio di tempo si traduce in un illecito risparmio di un costo. Un costo (organizzativo, economico) che il datore di lavoro avrebbe dovuto sostenere se avesse impiegato il tempo necessario per la predisposizione del piano operativo di sicurezza idoneo a prevenire o ridurre i rischi della verifica dell'evento nella specie verificatosi. In questa logica, su di un piano sistematico, il risparmio di tempo si atterrebbe ad una vera e propria sub specie del risparmio di spesa.

Per tali ragioni, in conclusione, il requisito dell'interesse, da riferire alla condotta del soggetto agente e non all'evento, può ricorrere anche quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di tempo, consistente nella riduzione dei tempi di lavorazione, in quanto finalizzato ad ottenere un risparmio di spesa (indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento).

# Prescrizione nel D.Lgs. 231/2001: il regime dell'interruzione segue quello previsto per l'imputato

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 3287)  
Stralcio a cura di Ilaria Romano

“1. Con sentenza del (...), il Tribunale di (...) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della (...) s.r.l. per intervenuta prescrizione dell'illecito di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. commesso da (...), amministratore unico della predetta s.r.l. (...).

Il Tribunale, dato atto che il termine di prescrizione di cui all'art. 22 d.lgs. 231/2001, regolante la disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo, dipendente da reato dell'ente, è di cinque anni, a far data dalla commissione dell'illecito e che il secondo comma della disposizione dispone che detto termine si interrompa a seguito della contestazione dell'illecito amministrativo fatta a norma dell'art. 59 d.lgs. 231/2001; richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito, produce l'effetto interruttivo solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo applicarsi, ai sensi dell'art. 11, primo comma, lett. r), legge 29 settembre 2000, n. 300, le norme del codice civile sull'interruzione della prescrizione (Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015, Rv. 263171); rilevato che nel caso di specie il decreto di rinvio a giudizio è stato ritualmente notificato solo oltre detto termine, ha dichiarato l'illecito contestato estinto per prescrizione.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di (...), lamentando violazione di legge in relazione alla data di prescrizione dell'illecito contestato alla società (...), con riferimento agli artt. 22 e 59 d.lgs. 81/2001.

Osserva che sul punto è maggioritario l'orientamento di legittimità secondo il quale l'interruzione della prescrizione interviene a seguito della sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio, sicché nel caso l'illecito amministrativo in contestazione non è affatto estinto, posto che la richiesta di rinvio a giudizio è stata emessa il (...) 2019, entro i cinque anni dalla commissione dell'illecito (...2014). (...)

4. Il ricorso è fondato.

L'isolato indirizzo interpretativo richiamato nella sentenza impugnata è ormai superato dal più recente e costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Rv. 278755 - 03; Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019 - dep. 2020, Rv. 277943 - 01; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Rv. 276343 - 01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 - 04). Trattasi di orientamento che si fonda sulla considerazione che, anche in tale materia, l'interruzione della prescrizione è posta a

presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.

5. Conseguente l'annullamento della sentenza con rinvio (...)"

Nota di Davide Brusaporci

## 1. Il caso.

Con la sentenza n. 3287 del 31 gennaio 2022, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha “ristabilito l'ordine” circa il *dies a quo* per la produzione degli effetti interruttivi di cui all'art. 22 del D.Lgs. 231/2001. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal Procuratore Generale contro la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia che aveva dichiarato estinto l'illecito amministrativo dipendente da reato sostenendo che la contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 59 produce effetti interruttivi del termine di prescrizione solo se la richiesta di rinvio a giudizio oltre che emessa «*sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto*». La Quarta Sezione ha ribaltato la sentenza emessa nell'ambito del giudizio di prime cure, ritenendo l'orientamento richiamato dal Tribunale ormai superato in favore del più recente e costante indirizzo che ritiene sufficiente la sola emissione della richiesta di rinvio in giudizio per interrompere il decorso della prescrizione.

## 2. Il problema interpretativo.

Così inquadrata la questione, è opportuno fare dei cenni alle disposizioni di riferimento per individuare la questione giuridica sottesa ai problemi interpretativi posti dalla sentenza in commento. Come noto l'art. 22, comma 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che il termine di prescrizione di cui al comma 1 per l'applicazione delle sanzioni amministrative a seguito di accertamento della responsabilità dell'ente si interrompa in due casi: la richiesta di applicazioni di misure cautelari o la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59. La norma di cui al comma 2, deve necessariamente essere raccordata con quanto previsto dal comma 4 che, in caso di interruzione per contestazione dell'illecito dipendente da reato, vuole che il termine di prescrizione sia interrotto «*fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio*». Ne deriva che, nonostante le due ipotesi di interruzione siano “parificate” sul piano legale, è evidente che in relazione alla singola causa interruttiva si producano effetti radicalmente differenti.

Ciò premesso, il caso oggetto della pronuncia in commento riguarda, dunque, la seconda delle ipotesi individuate dall'art. 22, comma 2 e, dunque, l'interruzione della prescrizione a seguito di contestazione dell'illecito. A riguardo, l'art. 59, D.lgs. 231/2001 ripercorre pedissequamente la disciplina del Codice di Procedura Penale e, nello specifico, il dettato dell'art. 405 secondo cui il Pubblico Ministero, in caso di mancata archiviazione del procedimento, esercita l'azione penale per il tramite della *richiesta di rinvio a giudizio*.

Nonostante il tenore letterale della disposizione non sembri lasciare spazio a dubbi interpretativi, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla natura della prescrizione nell'ambito della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001. Fatta salva la diatriba in dottrina circa la natura della responsabilità dell'ente, la previsione di fenomeni interruttivi delle cause estintive della

responsabilità solleva perplessità circa la sua accostabilità con il sistema di prescrizione civilistico. Tale commistione è il frutto di un'operazione interpretativa che tiene conto dei limiti imposti dall'art. 11, comma 1, lett. r), l. 29 settembre 2000, n. 300 (base normativa per l'emanazione del richiamato D.lgs. 231/2001) che richiama testualmente il dettato di cui all'art. 28, comma 2, L. 689/1981, il quale sancisce inequivocabilmente che *«l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile»*.

Di talché, sulla scorta delle intenzioni del legislatore delegante, è noto che l'articolo 2943 c.c. faccia decorrere gli effetti interruttivi della prescrizione *«dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio»*. Di converso, l'art. 160, comma 2, c.p. sancisce che interrompe la decorrenza della prescrizione, tra le altre, la *«richiesta di rinvio a giudizio»*.

Pertanto, viene da sé porsi l'interrogativo in merito a *quid juris* circa il *dies a quo* per l'efficacia dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 22.

### 3. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

In virtù delle coordinate normative individuate sopra, l'orientamento inizialmente prevalente nella giurisprudenza di legittimità suffragava la tesi dell'assimilabilità del dettato di cui all'art. 22, D.lgs. 231/2001 con le disposizioni del Codice Civile e, in particolare, dell'art. 2943 c.c. Tale sillogismo poggia le sue basi sull'interpretazione letterale dell'art. 11 della Legge Delega. Così, la Suprema Corte *ab origine* ha ritenuto che: *«In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione, in quanto atto di contestazione dell'illecito, solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. r), l. 29 settembre 2000, n. 300, le norme del codice civile che regolano l'operatività dell'interruzione della prescrizione»*. Ne deriva, dunque, che il momento in cui si producono gli effetti interruttivi viene fatto risalire non alla richiesta di rinvio a giudizio, quanto alla sua notifica. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, le ragioni a sostegno di una simile operazione ermeneutica sono da rinvenire, oltre che nella *littera* della Legge Delega, nel fatto che l'atto introduttivo del giudizio rappresenta la richiesta al debitore, che non può che decorrere *«dalla effettiva conoscenza»* dello stesso. In questo senso, nell'ambito della responsabilità penale dell'ente e a differenza del regime di cui all'art. 160 c.p., la richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 405 c.p.* deve considerarsi atto necessariamente recettizio ai sensi dell'art. 1334 c.c.

Senonché, a tale indirizzo se ne è recentemente contrapposto un altro che vuole che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio interrompa la prescrizione *«per il solo fatto della sua emissione»*. Le ragioni che suffragano la tesi della giurisprudenza di legittimità non rappresentano un'*interpretatio abrogans* del testo della Legge Delega del 2020, bensì una sua valorizzazione. Così la Suprema Corte sancisce che il richiamo che la legge delega effettua alle norme del Codice Civile *«non consente (...) di trasformare la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di ogni indicazione normativa al riguardo»*. Di conseguenza *«non è consentito interpolare la norma riconducendo (...) l'effetto interruttivo alla notifica dell'avviso di udienza, ovvero ad un atto a cui la legge non riconosce tale effetto»*. In questo senso, gli atti interruttivi della prescrizione hanno *«valore oggettivo»*, in quanto *«denotano la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo»*.

### 4. La soluzione della Sezione IV

La pronuncia in commento recepisce pienamente l'ultimo degli orientamenti prospettati ribadendo anzi che, in materia di responsabilità amministrativa dell'ente, *«l'interruzione della prescrizione è posta a*

*presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione».*

Tale configurazione dell'istituto interruttivo allinea la prescrizione in ambito di responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 alla stregua della prescrizione nell'ambito della responsabilità penale individuale. Ciò rappresenta non soltanto un sintomo di un approccio più garantista della giurisprudenza di legittimità, quanto un'ennesima conferma della natura penale della responsabilità delle persone giuridiche.

# Incidente sul lavoro: al preposto spetta il compito di controllo immediato e diretto sulle anomalie di funzionamento dei macchinari

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3538)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“3. Va ricordato, innanzitutto, che il preposto, ai sensi della previsione di cui all'art. 2 lett. e) del d.lgs. 81/2008, è colui che "in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Le competenze normativamente attribuitegli, che delineano l'area di rischio rispetto alla quale egli riveste la posizione di garante, derivano dalla situazione di prossimità alle lavorazioni ed all'opera svolta dai dipendenti. È proprio in forza di detta condizione che l'art. 19 d.lgs. 81/2008 assegna al preposto il compito di controllo immediato e diretto sull'esecuzione dell'attività da parte dei lavoratori, così come quello sull'eventuale instaurarsi di prassi comportamentali incaute e quello su anomalie di funzionamento di macchinari cui gli operatori siano addetti.

Quest'ultimo obbligo, specificamente sancito dalla lett. f) della disposizione che impone di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta" non può risolversi nell'attesa di segnalazioni da parte di terzi -e nella specie dei lavoratori- di anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per l'utilizzo di apparecchiature, posto che ciò comporterebbe un vero e proprio svuotamento del dovere di vigilanza e di sovrintendenza delle lavorazioni, che costituisce l'essenza stessa delle sue attribuzioni. (...)

La Corte, infatti, muove dalla considerazione che il malfunzionamento della macchina su cui la persona offesa si infortunò, era noto a tutti nel Reparto Confezione (...). Ricorda che la teste (...) ha riferito di conoscere il problema (ovverosia il fatto che la tramoggia non si innestasse bene nel tramoggino) e di avere sempre fatto attenzione nell'utilizzo di quell'apparecchiatura, senza avere tuttavia comunicato agli assistenti alcunché, mentre il teste (...), che pure ha sostenuto l'assenza di ogni pericolo, ha, nondimeno, dichiarato di avere notato un'operatività non perfetta al momento del 'fine-corsa'. Circostanza quest'ultima (...) ricostruita (...) da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria (...), il quale ha spiegato che il movimento della tramoggia avveniva mediante una pulsantiera, utilizzabile con una sola mano, che ne permetteva salita e discesa e che, tuttavia, all'atto dell'innalzamento la tramoggia non si inseriva correttamente nel tramoggino. Siffatta carenza tecnologica comportava che i lavoratori -erroneamente- la accompagnassero con una mano, per evitare la dispersione delle compresse, operazione compiuta da (...) e sfociata nello schiacciamento del primo dito della mano destra.

È, dunque, in relazione all'omissione di vigilanza che la Corte -così come il giudice di primo grado- ascrive la responsabilità al preposto, cui imputa di non avere verificato il mal funzionamento del macchinario ed il suo utilizzo con modalità incongrua, siffatto controllo rientrando nell'esercizio

dei compiti propri della figura di garanzia e ad esso conseguendo il dovere di segnalazione al datore di lavoro.

Non può, pertanto, sostenersi, come fa il ricorrente, che il fatto sia addebitato in forza dell'elemento materiale del reato, cioè del solo verificarsi dell'evento, ed a titolo di responsabilità oggettiva, in forza della posizione ricoperta, perché la condotta colposa è precisamente individuata e non viene posta in dubbio la sua natura di condizione dell'evento.

A fronte di queste osservazioni, anche la contestazione introdotta dall'imputato sull'imprevedibilità dell'evento, in assenza di informazioni circa il problema manifestatosi nell'uso dell'elevatore Sherpa, perde consistenza, perché essa viene formulata sulla base dell'assenza di un obbligo diretto e continuativo di sorveglianza sui mezzi e sulle lavorazioni, che invece è prescritto al preposto dall'art. 19 d.lgs. 81/2008. Invero, potrebbe configurarsi l'esenzione di responsabilità del medesimo solo ed esclusivamente se il problema verificatosi sul macchinario, e l'incauta modalità di lavoro posta in essere per ovviarvi, fossero così recenti rispetto al momento in cui l'infortunio si è verificato da potersi immaginare che entrambi avessero potuto sfuggire al controllo continuativo, proprio perché appena manifestatisi. (...)"

Nota di Stefano Solidoro

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione offre alcune utili precisazioni sui profili di responsabilità penale del preposto a seguito dell'infortunio di un dipendente, con particolare riferimento al contenuto concreto dell'obbligo di vigilanza sui fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro, posto in capo alla predetta figura aziendale.

La vicenda giungeva al vaglio della Suprema Corte a seguito del ricorso presentato contro una decisione della Corte di Appello di Milano, che aveva confermato la condanna ai sensi degli artt. 113 e 590 co. 2 c.p. a carico di G.T., preposto di una società farmaceutica, per avere egli cagionato, in cooperazione colposa con il dirigente responsabile della sicurezza A.P., lesioni personali gravi alla dipendente M.R., consistenti nello schiacciamento del primo dito della mano destra.

Più nel dettaglio, nei giudizi di merito si accertava come l'infortunio della lavoratrice fosse derivato dal difettoso funzionamento di un macchinario deputato alla raccolta di compresse medicinali, al cui interno il non preciso allineamento meccanico di due recipienti provocava frequenti sversamenti del prodotto: per ovviare al problema, la dipendente M.R. usava "correggere" il meccanismo automatico accompagnando impropriamente il dispositivo con una mano, fino a quando, il giorno dell'incidente, una errata esecuzione della manovra le causava l'intrappolamento delle dita tra i meccanismi della macchina.

Ne scaturiva quindi la contestazione di lesioni colpose gravi a carico di G.T., colpevole di non aver opportunamente vigilato sul corretto funzionamento del macchinario in dotazione all'azienda e sulla presenza di comportamenti imprudenti da parte del personale, attività a lui demandate e che, se diligentemente svolte, avrebbero impedito l'incidente verificatosi.

Nei primi due motivi del suo ricorso, per quanto qui di interesse, l'imputato si doleva di una "*violazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 590 c.p. ed il vizio di motivazione*" in punto di dimostrazione dell'elemento soggettivo della colpa, sostituita dal mero accertamento di una posizione di garanzia in capo al preposto, con conseguente imputazione del reato a titolo di responsabilità oggettiva; ancora, lamentava un "*vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e della pretermissione di prove decisive*", avendo la Corte territoriale omesso di valutare elementi istruttori che militavano nel senso della

assoluta imprevedibilità dell'evento da parte dell'imputato, ulteriore riprova dell'assenza di profili di colpa nel suo operato.

Ritenendo manifestamente infondati i due motivi di ricorso, la Quarta Sezione ne individua la comune matrice nella critica, avanzata dalla difesa, alla esatta delimitazione dell'“*area di rischio rispetto alla quale egli riveste la posizione di garante*”, che influisce su natura ed entità dei poteri/doveri impeditivi dell'evento.

Al fine di comprendere il contenuto dell'obbligo di garanzia del preposto, dunque, la Corte ne riproduce la nozione accolta all'art. articolo 2, lettera e) D. Lgs 81/08 (T.U. sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), quale soggetto che “*in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”.

È proprio la “*situazione di prossimità alle lavorazioni ed all'opera svolta dai dipendenti?*” a giustificare la posizione di garanzia del preposto ed il suo dovere di vigilanza, che sempre il T.U.S.L. si preoccupa di specificare al successivo art. 19, elencando nel dettaglio le prerogative di tale figura aziendale: nel caso di specie, la Corte richiama la lettera f) del predetto articolo, che impone al preposto di “*segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta*”.

Ciò premesso, il Giudice nomofilattico rileva che, secondo quanto emerso in maniera pacifica dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi, il malfunzionamento dell'apparecchio causa dell'incidente era da tempo noto a tutti i lavoratori, che praticavano abitualmente l'incauta manovra correttiva di “*accompagnamento*” manuale, sebbene nulla di ciò fosse mai stato oggetto di formale segnalazione ai dirigenti ed ai responsabili della sicurezza.

Tuttavia, tale ultima circostanza non esonera da responsabilità il preposto, il cui dovere di vigilanza legalmente imposto “*non può risolversi nell'attesa di segnalazioni da parte di terzi -e nella specie degli lavoratori- di anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte degli addetti di schemi lavorativi*”, pena lo “*svuotamento del dovere di vigilanza e di sovrintendenza delle lavorazioni, che costituisce l'essenza stessa delle sue attribuzioni*”.

Corretta, quindi, l'imputazione a titolo di colpa effettuata dai Giudici di merito sul presupposto dell'omessa vigilanza da parte di G.T., costituendo il guasto e la condotta dei dipendenti fatti da tempo noti in azienda e, come tali, doverosamente accertabili da parte del preposto all'unità aziendale, che avrebbe poi dovuto subito segnalarli al datore di lavoro.

Non coglie invece nel segno la difesa dell'imputato quando evoca la imprevedibilità dell'evento, al contrario da questi evitabile assolvendo ai propri obblighi professionali; né assume valore scusante l'addotta documentazione di manutenzione del macchinario, attestante la mancanza di anomalie, già “*implicitamente*” ritenuta dalla Corte di Appello non sufficiente a “*comprovare l'assolvimento concreto dell'onere di controllo e vigilanza delle lavorazioni*”.

Ed invero, sottolinea la Corte, la non prevedibilità dell'incidente avrebbe potuto affermarsi soltanto laddove “*il problema verificatosi sul macchinario, e l'incauta modalità di lavoro posta in essere per ovviarvi, fossero così recenti rispetto al momento in cui l'infortunio si è verificato da potersi immaginare che entrambi avessero potuto*”

*sfuggire al controllo continuativo*”: viceversa, nella vicenda in esame il guasto risultava presente da molto tempo ed era stato ignorato dai soggetti responsabili, che non avevano posto in essere sufficienti attività di vigilanza.

Dunque, la condanna del preposto G.T. non configura affatto una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma discende da una corretta applicazione della normativa antinfortunistica, che postula “*un obbligo diretto e continuativo di sorveglianza sui mezzi e sulle lavorazioni*”, il cui mancato adempimento è idoneo a configurare l’addebito colposo.

La decisione in esame offre una soluzione in linea con gli approdi giurisprudenziali in tema di responsabilità penale del preposto, nel quadro vigente prima della recente modifica al D. Lgs 81/08 con D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, che ne ha ulteriormente irrobustito gli obblighi di vigilanza in ambito lavorativo.

A suscitare dubbi è semmai la qualificazione ai sensi del secondo comma dell’art. 590 c.p. piuttosto che del terzo, che punisce con pena maggiore le lesioni colpose gravi e gravissime cagionate “*con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*”, tra le quali rientra sicuramente quella evocata dalla Corte.

Si tratta di rilievo non da poco, posto che solo nel caso di cui all’art. 590 co. 3 c.p. trova applicazione la disciplina in tema di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, ex art. 25 septies D. Lgs. 231/01: senza dimenticare che, ai sensi dell’art. 56 del T.U.L.S., il preposto è di per sé punibile “*con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed ff)*”, e tale contravvenzione è spesso ritenuta dalla giurisprudenza concorrente con il delitto di lesioni.

In merito poi al cuore del giudizio di reità, ossia il colpevole mancato controllo del guasto al macchinario e sulla scorretta prassi lavorativa approntata dalla dipendente per farvi fronte, risulta innegabile che la vicinanza del preposto alle dinamiche lavorative quotidiane ne impone un ruolo di attiva vigilanza, specie a fronte di episodi conclamati e ripetuti, la cui ricognizione non può essere lasciata all’iniziativa altrui.

Solleva però perplessità che la Corte abbia ritenuto sufficiente una motivazione “implicita” di irrilevanza della documentazione tecnica prodotta dall’imputato, privilegiando certo la tutela sostanziale del lavoratore al dato formale, a scapito però di una maggiore garanzia nel cruciale momento della ricostruzione del coefficiente soggettivo colposo.

Condivisibile è invece il riferimento al grado di prossimità tra l’evento e l’insorgenza della situazione di pericolo, che a seconda dei casi potrebbe non consentire l’esercizio di alcun potere impeditivo da parte del preposto o degli altri titolari del dovere di vigilanza.

Si tratta di un criterio, quello temporale, sufficientemente oggettivo e di certo utile ad orientare l’interprete, a patto di misurarlo assieme agli altri elementi che compongono il quadro istruttorio, non dimenticando come in materia di sicurezza sul lavoro sia sempre in agguato il rischio di cedere a scorciatoie argomentative, preludio a inammissibili ipotesi di responsabilità oggettive da posizione.

# Omessa valutazione del rischio da Covid-19: responsabilità del datore di lavoro

Argomento: D. Lgs. n. 81/2008

(Cass. Pen., Sez. III, 17 marzo 2022, n. 9028)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (...), ha assolto (...) con la formula perché il fatto non sussiste, il Sig. (...) dai reati a lui ascritti: a) artt.29, primo comma e 55, primo comma lettera A) del d.lgs n.81 del 2008; b) artt.17, primo comma, lettera B) e 55, primo comma, lettera B) del d.lgs. n.81 del 2008. (...). Tali condotte sono riferite alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid 2019" oggetto del DVR (...) e alla designazione del responsabile per la sicurezza.

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di (...) ha proposto ricorso in cassazione, (...)

2.1. (...), il ricorrente sostiene che la qualifica di "datore di lavoro", rilevante ai fini delle violazioni contestate, compete a (...) quale consigliere delegato, CEO e capo azienda di (...).L'art. 2 del d.lgs. 81 del 2008 definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può, (...), delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in giudizio, la delega è stata effettuata al dipendente, avente qualifica di dirigente, (...) con atto notarile. L'art.17 del d. lgs. N.81 del 2008 esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il dato letterale della norma appare insuperabile. (...).

## CONSIDERATO IN DIRITTO

5. La motivazione della sentenza deve essere esaminata partendo dalla circostanza di fatto, (...), che lo stesso Sig. (...) ha dichiarato che, sulla base della delega ricevuta, egli doveva essere ritenuto titolare del rapporto di lavoro "in senso prevenzionale/sicuristico", ma "non anche in senso giu-slavoristico". Questa circostanza impone di concludere che la posizione giuridica del sig. (...) non è assimilabile a quella del datore di lavoro come fissata dall'art.2, lett.b) del d.lgs. n.81 del 2008. Tale disposizione, infatti, individua il datore di lavoro nella persona che è "titolare del rapporto di lavoro" o che comunque "ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" con riferimento a tutta l'operatività aziendale. L'unicità del concetto di datore di lavoro impone di escludere che la relativa figura possa essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi (...).

6. L'interpretazione dell'art.2, citato, (...) trova conferma in plurime decisioni di questa Corte, (...). Una ancor più chiara lettura del dato normativo riferita a organizzazioni complesse e articolate su più unità organizzative si rinviene nella sentenza Sez.4, n. 32899 dell'8/1/2021, (...). In particolare, (...) si legge: "La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell'ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull'intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all'interno di una

più ampia organizzazione (...) presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. (...). In realtà organizzative che presentano simile connotazioni si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell'intera organizzazione — che pertanto potrebbe dirsi 'apicale' - e di uno o più datori di lavoro (...) 'sottordinati'. (...), per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro 'apicale'; (...) tale vincolo si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell'unità produttiva (...). "Il datore di lavoro subordinato è quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale; ma entro la e in funzione della gestione della sicurezza nell'ambito dell'unità organizzativa affidatagli. (...). Quella stretta connessione che lo stesso disposto normativo pone fa sì che la valutazione dei rischi non possa attenersi a rischi che risultano affidati a diversi datori di lavoro (...).

7. Una volta escluso che l'atto notarile sopra richiamato avesse per oggetto l'intera organizzazione e l'intero rapporto giuslavoristico, deve concludersi che lo stesso non rivestiva la qualifica di datore di lavoro, (...), ma era stato investito di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non includeva l'attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all'intera struttura organizzativa.

8. A tale conclusione consegue che il sig. (...) restava unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili ai sensi dell'art.17 citato. (...).”

# Cancellazione dell'ente dal registro delle imprese e responsabilità ex d.lgs. 231/2001: le ragioni del revirement della Cassazione

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006)

“Pur volendo prescindere dalle implicazioni pratiche, agevolmente intuibili, discendenti dalle estrema facilità di cancellazioni "di comodo" dal registro delle imprese, con conseguente irresponsabilità per eventuali illeciti posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti, e anche dalle difficoltà nell'accertamento "della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione "patologica" (così alla p. 5 della richiamata motivazione di Sez. 2, n. 41082 del 10/00/2019, Starco s.r.l.), a non persuadere è la giustificazione su cui poggia il riferito ragionamento, cioè il parallelo estinzione dell'ente, morte della persona fisica.

È agevole osservare, infatti, che la sezione II del capo II della L. n. 231 del 2001 (artt. 28 e ss.) disciplina in maniera articolata le vicende trasformative dell'ente, prevedendo espressamente che in caso di trasformazione, fusione e scissione resta ferma la responsabilità per gli illeciti commessi anteriormente alla data della trasformazione (art. 28), sicché l'ente risultante dalla fusione risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29), che in caso di scissione resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi (art. 30, comma 1), che gli enti beneficiari della scissione, anche solo parziale, sono obbligati in solido al pagamento delle sanzioni dovute dall'ente scisso (art. 30, comma 2) e che in caso di cessione dell'azienda il cessionario rimane solidalmente obbligato (art. 33). Inoltre, nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti dalle vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo nello stato in cui si trova (art. 42). **Il silenzio invece serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell'ente non può indurre ad accontentarsi di un accostamento che appare essere solo suggestivo con l'estinzione della persona fisica. Ciò per una pluralità di motivi:**

a) in primo luogo, perché, in linea generale, **le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile;**

b) poi, perché **quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente**, come alla L. n. 231 del 2001, art. 8, comma 2, allorché ha disciplinato l'amnistia, peraltro modellando la rinunziabilità alla stessa sulla falsariga della disciplina vigente per le persone fisiche, ed all'art. 67 della disciplina in esame, ove ha previsto la adozione di sentenza di non doversi procedere in due soli casi: quando il reato dal quale dipende l'illecito amministrativo dell'ente è prescritto; e quando la sanzione è estinta per prescrizione;

c) inoltre, perché, **essendo pacifico il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland Spa ed altro, Rv. 263682), secondo cui "In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001", non si comprende la ratio di un diverso trattamento della cancellazione della società**, da cui discenderebbe l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, rispetto al caso di dichiarazione di fallimento, allorché è *expressis verbis* prevista la esclusione dell'effetto estintivo;

d) ancora, perché **il richiamo che il difforme orientamento interpretativo opera al D.Lgs. n. 231 del 2011, art. 35 (Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.l., cit., p. 4 della motivazione) trascura che il rinvio operato dal legislatore alle disposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato ma è solo "in quanto compatibili" (...)**

Occorre, dunque, ad avviso del Collegio, affermare, in consapevole contrasto con il precedente di legittimità richiamato dalla s.r.l. ricorrente, il seguente principio di diritto: "la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all'art. 590 C.p., che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato"

# Quale responsabilità per i membri del Consiglio di Amministrazione privi di deleghe?

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)  
(Cass. Pen., Sez. III, 28 marzo 2022, n. 11087)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“4. Tutto ciò premesso, risulta affermato (...) che all'interno del consiglio di amministrazione del Consorzio, a nessuno dei consiglieri che ne erano parte fosse stata attribuita alcuna delega. Muovendo da tale dato fattuale, le dissertazioni spese dalla difesa in ordine alla mancanza di un obbligo di vigilanza sui consiglieri privi di deleghe (...) devono ritenersi inconferenti, trattandosi di principi applicabili alla diversa ipotesi in cui vi sia stata attribuzione specifica di materie o compiti a taluni componenti del C.d.A: non vi è dubbio che la riforma del 2003 abbia alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa, rimuovendo il generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione (già contemplato dall'art. 2392 c.c., comma 2) e sostituendolo con l'onere di agire informato, atteso il dovere nell'ottica di una gestione informata di assumere informazioni sancito dall'ultimo comma dell'art. 2381 cod. civ., accompagnato dal potere di richiedere ulteriori informazioni (...), ma trattasi di disposizioni applicabili in presenza di materie delegate o al comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri.

Conseguentemente (...) le dispiagate doglianze (...), volte a sostenere che l'interpretazione adottata dall'ordinanza impugnata sia in contrasto con l'ordinamento vigente in cui le disposizioni incriminatrici in tema di diritto penale societario si svuotano di contenuto laddove rivolte a soggetti che non si identifichino in un amministratore delegato, non colgono nel segno (...). Invero, è solo per l'amministratore privo di delega che si pone il problema, quale necessario antecedente logico della posizione di garanzia, derivata dall'accettazione della carica in seno al consiglio di amministrazione, della “conoscibilità” delle determinazioni pregiudizievoli assunte dal o dai titolari della delega, occorrendo in tal caso segnare il limite operativo dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. al fine di evitare di sovrapporlo ad una responsabilità di natura colposa, incompatibile con la lettera delle fattispecie incriminatrici, che configurando comportamenti modulati su consapevolezza dolosa, non consentono di addebitare all'autore di volontaria omissione, con argomentazione propria della colpa (e cioè con rimprovero di imperizia, o di negligenza, o di imprudenza), l'evento che egli ha l'obbligo giuridico di impedire.

(...) Invero, in assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio, deve (...) ritenersi gravante su tutti i consiglieri, come sopra rilevato, la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi. I principi affermati nell'ordinanza impugnata sono perfettamente applicabili per i membri del consiglio di amministrazione di una società di capitali in assenza di deleghe su specifiche materie o attribuzioni concernenti la gestione della società. Immuni da censure devono ritenersi conseguentemente i rilievi spesi dal Tribunale in ordine alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ. ricoperta dall'indagato che, proprio perché investito, al pari di ogni altro componente del consiglio di amministrazione, dei compiti di amministrazione diretta, aveva un specifico obbligo di vigilanza, quand'anche di fatto le determinazioni sul conferimento dei subappalti e sui conseguenti obblighi tributari non fossero state da costui direttamente assunte, sull'andamento della gestione societaria o a titolo di dolo generico per la consapevolezza che dalla

condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. (...)”

Nota di Alessandra Scaffidi

Con sentenza del 28 marzo 2022, n. 11087, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia responsabilità degli amministratori provvisti o meno di delega, per gli illeciti commessi dal Consiglio di Amministrazione.

La *quaestio facti* emersa in sede di ricorso alla Suprema Corte affonda le proprie radici nell’impugnazione di un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari avente ad oggetto il sequestro preventivo disposto nei confronti di un amministratore membro del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, indagato - in concorso con gli altri amministratori - per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2, D. Lgs. 74/2000, nonostante lo stesso amministratore fosse privo di deleghe e solo sulla base della carica di consigliere all’interno del C.d.A. del Consorzio e senza che lo stesso fosse a conoscenza del reato commesso da altri.

Impugnando l’ordinanza del GIP, il ricorrente ha articolato le proprie doglianze con due motivi. Con il primo motivo la difesa ha dedotto il vizio di motivazione apparente in quanto eseguita *per relationem* - con conseguente violazione degli articoli 292 e 309 c.p.p. - e la carenza assoluta del *fumus* per insussistenza degli elementi indiziari contestati all’indagato e la mancanza dell’elemento soggettivo e in assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione ai suddetti articoli 292 e 309 c.p.p., e correlato vizio di motivazione e motivazione apparente essendo la motivazione unicamente eseguita *per relationem*.

Con riferimento alla *quaestio iuris* insita nel primo motivo di doglianza e quindi con riferimento alla responsabilità derivante dalla carica di amministratore membro del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, l’art. 2392 del Codice Civile regola la posizione di garanzia degli amministratori membri del C.d.A., sancendo la loro responsabilità solidale verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, salvo non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto a uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381, c.2, c.c.

La norma difatti, distingue de facto due situazioni oggettivamente verificabili. La prima, in cui i membri del C.d.A. operano o meno con l’attribuzione di deleghe, da ciò derivando che salvo l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione rispondono solidalmente degli illeciti deliberati dal Consiglio, anche se di fatto non decisi né compiuti da tutti i suoi componenti. La seconda situazione che può verificarsi, è quella in cui venga conferita delega per una specifica materia a uno o più amministratori e in tal caso la responsabilità derivante dagli illeciti compiuti, investe esclusivamente i consiglieri delegati, salva la responsabilità solidale dei consiglieri non operativi, cioè esenti da delega, in conseguenza non della posizione di garanzia sancita dall’art. 2392 c.c. ma della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava sui singoli amministratori, afferente l’andamento della gestione sociale e le operazioni più significative. In presenza di segnali di allarme, difatti, tutti gli amministratori hanno l’onere di attivarsi per assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle comunicate dagli organi delegati nonché di fare tutto ciò che rientra nelle loro possibilità

per impedire il compimento di atti pregiudizievoli ovvero per evitare conseguenze dannose.

Nel caso di specie, a nessun consigliere del C.d.A. risultava attribuita alcuna delega e pertanto il ricorrente si difendeva adducendo la mancanza di un obbligo di vigilanza sui consiglieri privi di deleghe. Tale assunto di difesa sarebbe stato utilizzabile ove vi fosse stata attribuzione specifica di materie o compiti a taluni componenti del Consiglio di Amministrazione, attribuzione che, tuttavia, risultava non essere mai avvenuta nel caso in esame. Difatti, sottolinea la Corte, è vero che la legge di riforma del 2003 - d. lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6 recante “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366” - ha decisamente reso meno pesanti gli oneri e la responsabilità degli amministratori privi di deleghe, rimuovendo l’obbligo di vigilanza sulla gestione altrui e sostituendolo con il c.d. onere di agire informato al fine di evitare forme di responsabilità oggettiva, ma si tratta pur sempre di disposizioni applicabili in presenza di materie delegate a uno o più amministratori ovvero al comitato esecutivo. Pertanto, qualora ad almeno uno degli amministratori fosse stata attribuita delega per una specifica materia, allora avrebbe potuto operare il limite del secondo comma dell’art. 40 c.p., al fine di evitare la sovrapposizione tra la “conoscibilità” degli atti pregiudizievoli assunti dal titolare di delega e una responsabilità di natura colposa. Diversamente, come nella questione oggetto della sentenza in esame, in assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione, grava su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati ovvero posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.

La Corte di Cassazione si è pronunciata, dunque, rigettando il ricorso, confermando il sequestro preventivo disposto dall’ordinanza del GIP e concludendo per la sussistenza della posizione di garanzia ex art. 2392 c.c. che grava sul ricorrente, il quale, come ogni altro amministratore investito *“dei compiti di amministrazione diretta, aveva uno specifico obbligo di vigilanza, quand’anche di fatto le determinazioni sugli obblighi tributari non fossero state da costui direttamente assunte”*.

Alla luce della pronuncia della Suprema Corte pertanto, si conferma il principio di diritto secondo cui l’amministratore privo di attribuzione in una specifica materia, non solo ha il dovere di agire in modo informato, acquisendo informazioni ulteriori rispetto a quelle già pervenutegli dai consiglieri delegati, ma ha anche il dovere di dissentire in ordine al compimento dell’illecito e di attivarsi per evitare il danno al fine di escludere il concorso nel reato insieme agli altri amministratori, come è tuttavia avvenuto nel caso in esame.

# Risparmio di spesa: può consistere anche nell'assegnare al lavoratore mansioni diverse da quelle contrattuali

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 21 febbraio 2022, n. 5869)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

"1. Il Collegio ritiene la fondatezza del motivo dedotto con la terza censura, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere l'illecito amministrativo estinto per intervenuta prescrizione.

2. (...) In ogni modo, la versione per cui (...) sarebbe caduto dall'impalcatura mentre stava svolgendo lavori di tinteggiatura risulta confortata: dalle dichiarazioni effettuate dalla persona offesa; dalle conformi propalazioni rese da alcuni testi escussi (...); dal referto del pronto soccorso, che aveva indicato quale causa dell'infortunio «una caduta dall'alto»; dalle risultanze della svolta consulenza tecnica del P.M., che aveva spiegato come la caduta (...) dovesse necessariamente essere avvenuta dall'alto. La P.G., inoltre, era intervenuta solo dopo cinque ore dal fatto, e dunque ben potevano essere stati tolti i ponteggi nel frattempo.

Quanto, poi, alla dedotta impossibilità di una pedana in metallo di potersi spezzare a metà - a presunta riprova di come la vittima non sarebbe caduta dall'impalcatura - è sufficiente ribadire quanto accertato nel processo penale posto a carico del legale rappresentante dell'ente (...), laddove era stato lo stesso (...) a precisare di essere precipitato a causa dello spostamento della tavola di

ferro su cui poggiava, e non già per la rottura di essa.

3. (...) [I]l ricorrente ha lamentato l'insussistenza di un vantaggio acquisito dalla (...) s.r.l. all'esito dell'impiego del (...) quale lavoratore edile in quota.

Anche in questo caso, tuttavia, si finisce per eccepire l'illegittimità della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, la quale invece, in maniera del tutto logica e congrua, nonché coerente con le emergenze processuali, ha ben spiegato come vi fosse un chiaro interesse da parte dell'ente in relazione alla condotta colposa dell'agente, costituito dal risparmio di spesa derivante dall'aver utilizzato un proprio dipendente per lo svolgimento di mansioni (lavori edili in quota) esulanti da quelle previste dal suo contratto di lavoro (custode).

Non vi è, poi, prova in atti che i lavori di tinteggiatura cui era stato espressamente preposto (...) fossero stati in precedenza commissionati ad una ditta specializzata, come invece genericamente dedotto da parte del ricorrente.

4. Come in precedenza osservato, è invece fondato il terzo motivo di ricorso.

Con esso il ricorrente ha lamentato l'intervenuto decorso del termine prescrizione delle sanzioni amministrative poste a carico dell'ente, così come stabilito dall'art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2001.

Dalla lettura in combinato disposto dei primi due commi di detta norma è dato comprendere come le suddette sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni dalla data di consumazione del reato, con possibilità di interruzione di tale termine nel caso di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato a norma dell'art. 59 del d.lgs. n. 231 del 2001 - e cioè attraverso «uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale», che contenga «gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova» - .

Orbene, un atto di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato avente il contenuto indicato - e cioè il decreto di citazione dell'ente nel presente giudizio - è stato notificato, e quindi contestato, alla (...) s.r.l. solo nel 2015, e cioè ben oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 22 d. lgs, n. 231 del 2001, atteso che il reato presupposto era stato consumato nel 2008.

E' ben vero, come sottolineato dal giudice di seconde cure, che è consolidato il principio per cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8giugno 2001, n. 231 (...), ma la richiesta di rinvio a giudizio considerata dalla Corte di appello ai fini della interruzione della prescrizione è quella riguardante il diverso processo penale svolto a carico d[el] (...) legale rappresentante dell'ente, e non già quella relativa al presente processo. (...)"

Nota di Simone Rizzuto

La Quarta Sezione penale della suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 5869, datata 1° febbraio 2022 e depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2022, ha avuto modo di tracciare un interessante percorso esegetico in materia di responsabilità "amministrativa" dell'ente, partitamente regolamentata dal D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la società denominata New Recycling s. r. l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, veniva condannata dalla Corte di appello di Napoli alla sanzione pecuniaria di euro 90,00 - accompagnata da quella interdittiva, pari a mesi sei, *ex art.* 9, comma II, D. Lgs. n. 231/2001 - per il reato di cui all'art. 590, commi I e III, c.p., in relazione all'art. 25-*septies* del citato provvedimento decretale.

La richiamata compagine societaria, nella qualità di committente dei lavori di tinteggiatura degli uffici della società denominata Italmetalli s. p. a., cagionava a un proprio dipendente lesioni gravissime (epilessia post-traumatica e paraparesi), derivanti dalla caduta del citato soggetto da un ponteggio; la persona offesa, infatti, assunta nella qualità di custode, ma adibita, senza l'ausilio di alcuna precauzione, allo svolgimento di lavori edili in quota, rovinava sul suolo mentre era impegnata a pitturare la parete esterna dello stabile.

La sentenza di secondo grado veniva impugnata dal legale rappresentante della persona giuridica, con l'articolazione di tre motivi di doglianza.

In primo luogo, veniva contestata - *sub specie* di violazione ed erronea applicazione dell'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001, in ordine agli artt. 590, commi I e III e 583, comma II, c.p., nonché agli artt. 36, 37 e 122 D. Lgs. n. 81/2008 - la ricostruzione fenomenica degli accadimenti, così come operata nei gradi di merito, nonché la coerenza del relativo *iter* motivazionale, posto che, ad avviso del ricorrente, la persona offesa avrebbe subito gli eventi lesivi a seguito della caduta da una rampa di scale e non da un ponteggio. Se anche il lavoratore si fosse trovato sul ponteggio, peraltro, la relativa pedana di metallo giammai si sarebbe potuta spezzare per il peso di un solo uomo e ciò in base alle leggi fisiche e alle massime di esperienza.

Il ricorrente, inoltre, enfatizzando la carenza di qualsivoglia vantaggio o interesse in capo alla compagine societaria evocata in giudizio, censurava la manifesta illogicità dell'apparato motivazionale, oltre alla violazione ed erronea applicazione dell'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001, nella parte relativa all'asserita configurabilità della responsabilità "amministrativa" (*recte*: penale) della società, discendente dalla consumazione del reato presupposto. Sul punto *de quo*, nello specifico, il ragionamento divisato dalla Corte territoriale veniva tacciato di «*carenza logico-motivazionale*», essendo stato, erroneamente, enucleato «*un vantaggio in favore della persona giuridica conseguente all'impiego dell'A., assunto con altre mansioni, come lavoratori in quota [...]*».

In ultimo, il ricorrente deduceva la violazione e l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 22 e 59 D. Lgs. 231/2001, oltre alla carenza e alla manifesta illogicità della parte motiva dell'avversata sentenza.

Con la proposizione di quest'ultimo motivo, segnatamente, veniva eccepito il decorso del termine prescrizionale, pari a cinque anni, relativo alle sanzioni amministrative comminate all'ente. Secondo l'impostazione difensiva della società, infatti, l'interruzione della prescrizione sarebbe dovuta discendere non già dall'emissione della richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi del legale rappresentante *pro tempore* della New Recycling s. r. l., spiccata nell'ambito del procedimento penale celebrato a carico di quest'ultimo e giammai notificata alla compagine societaria, bensì dalla citazione a giudizio proprio della predetta persona giuridica, notificata alla stessa soltanto nell'anno 2015, ben oltre il termine di cinque anni decorrente dalla consumazione del reato (anno 2008). Secondo il ricorrente, quindi, a differenza di quanto accade per l'interruzione della prescrizione dei fatti di reato - per la quale sarebbe sufficiente la mera *emissione* dell'atto dotato di efficacia interruttiva - in relazione agli illeciti perpetrati nell'interesse o a vantaggio dell'ente sarebbe indispensabile l'effettiva contestazione elevata nei riguardi della società interessata.

Ebbene, proprio tale ultima censura veniva ritenuta fondata dal supremo Consesso di legittimità, «*con conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere l'illecito amministrativo estinto per intervenuta prescrizione*».

Le ulteriori e diverse doglianze defensionali, invece, subivano la reiezione giudiziale perché ritenute manifestamente infondate.

Nello specifico, con riguardo alle censure compendiate nel primo motivo di ricorso, veniva ribadito, in primo luogo, il consolidato principio in forza del quale, in sede di legittimità, risulta essere preclusa qualsivoglia (ri)valutazione del materiale istruttorio raccolto, posto che la Cassazione «*non può essere chiamata ad esercitare alcun tipo di sindacato, esulando dai suoi poteri la rilettura della ricostruzione*

*storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito [...] laddove la motivazione assunta, come nel caso di specie, sia coerente e logica, oltre che priva di qualsiasi vizio giuridico» (ex multis: Cass. pen., SS. UU., 31 maggio 2000, n. 12, Jakani, Rv. 216260-01).*

La pronuncia di condanna della compagine societaria con «*doppia decisione conforme*», dunque, veniva considerata dal Collegio immune da vizi logico-giuridici con riguardo alla individuazione delle «*ragioni per cui è stata correttamente considerata la responsabilità della New Recycling s. r. l. per l'infortunio subito dall'A.*». Nel tessuto motivazionale, la Corte sottolineava come la responsabilità facente capo alla persona giuridica e, segnatamente, la ricostruzione delle caratteristiche modali dell'incidente occorso al lavoratore, fossero suffragate da una pluralità di emergenze probatorie, fra le quali le dichiarazioni rese dal soggetto passivo del reato di lesioni, corroborate da quelle degli altri testimoni; le risultanze del referto di pronto soccorso ospedaliero; le valutazioni espresse nell'ambito della consulenza tecnica disposta dal P. M. In una cornice ricostruttiva di tal fatta, inoltre, veniva enfatizzata l'importanza della circostanza fattuale relativa alla eziologia dell'infortunio patito dal lavoratore, discendente non già dalla rottura della pedana in metallo posta sul ponteggio, bensì dallo spostamento della stessa.

Anche il secondo motivo di ricorso - afferente all'asserita insussistenza di qualsivoglia interesse o vantaggio della società in relazione all'adibizione del lavoratore a mansioni professionali diverse rispetto al proprio inquadramento professionale - veniva dichiarato manifestamente infondato, a cagione della logicità, linearità e coerenza espositiva dell'apparato motivazionale rassegnato nel grado di appello.

Ivi, in particolare, veniva chiarito come «*vi fosse un chiaro interesse da parte dell'ente in relazione alla condotta colposa dell'agente, costituito dal risparmio di spesa derivante dall'aver utilizzato un proprio dipendente per lo svolgimento di mansioni (lavori edili in quota) esulanti da quelle previste dal suo contratto di lavoro (custode)*».

Le argomentazioni contemplate nel terzo motivo di ricorso, contrariamente alle precedenti, venivano ritenute fondate dai giudici di legittimità, i quali procedevano all'annullamento senza rinvio della gravata pronuncia, in ragione della tardiva contestazione dell'illecito e della conseguente estinzione dello stesso per decorso del relativo termine prescrizione quinquennale.

Le ragioni sottese alla declaratoria d'intervenuta prescrizione poggiano, a ben vedere, su una lettura congiunta dei commi I e II dell'art. 22 D. Lgs. 231/2001, dai quali può essere enucleata la regola secondo la quale le sanzioni amministrative comminabili all'ente si prescrivono a seguito dello sfioramento del termine di cinque anni dalla consumazione del fatto-reato, con la possibile interruzione del predetto termine laddove vi sia una rituale e tempestiva *contestazione* dell'illecito amministrativo all'ente mediante la notificazione di uno degli atti di cui all'art. 405, comma I, c.p.p.

Sul piano contenutistico, la contestazione deve sempre esplicitare l'identificazione della persona giuridica coinvolta e l'indicazione, dotata di chiarezza e precisione, della possibile applicazione delle sanzioni amministrative irrogabili, nonché il reato presupposto, le disposizioni di legge asseritamente violate e le fonti di prova raccolte.

Ebbene, la Cassazione, trasponendo i summenzionati principi al caso sottoposto al proprio vaglio giudiziale, osservava come la Corte territoriale napoletana, improvvidamente, avesse considerato quale atto interruttivo del termine prescrizione quello relativo alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio al legale rappresentante *pro tempore* della persona giuridica, mai, però, notificata a quest'ultima, mentre avrebbe dovuto considerare quello della contestazione dell'illecito alla

società, avvenuta con l'emissione del decreto di citazione a giudizio dell'ente. Quest'ultimo, tuttavia, veniva spiccato soltanto nell'anno 2015, ben oltre il termine quinquennale, decorrente dal momento di consumazione del reato presupposto, collocato, sul piano temporale, nell'anno 2008.

Sulla scorta delle ragioni in precedenza declinate, il Giudice di legittimità procedeva alla declaratoria d'intervenuta prescrizione dell'illecito contestato alla compagine societaria, con la conseguente caducazione, senza rinvio, della gravata sentenza.

# Caso Liceo di Roma: la pubblicazione delle chat non è utile a far chiarezza sulla vicenda

Argomento: Privacy

(GPDP, 1 aprile 2022, n. 114)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (...), con particolare riguardo agli artt. 4, 9, 85 e 58;

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3), di seguito “Regole deontologiche”;

RILEVATO che, in data 31 marzo 2022 “(...)”, ha pubblicato un articolo che aggiorna su una vicenda di cronaca che ha coinvolto la dirigente di un liceo romano – identificata con il nome e cognome e con alcune sue fotografie – e uno studente del liceo, diciottenne, successivamente alla rivelazione di una relazione sentimentale che sarebbe intercorsa tra i due sulla quale sono in corso accertamenti da parte dei competenti uffici scolastici;

RILEVATO che l'articolo (...) **ha pubblicato diversi stralci dei messaggi che si sarebbero scambiati la dirigente e lo studente che riportano dettagli relativi ai rapporti personali tra gli interessati, indugiano sulle frasi che si sarebbero scambiati;**

VISTO l'art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che **in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 del medesimo Codice (dignità umana, diritti e libertà fondamentali della persona) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;**

CONSIDERATO che tale principio richiamato in termini generali anche nelle Regole deontologiche (artt. 5 e 6);

**RITENUTO che i dettagli descritti (e commentati) rinvenibili nei numerosi stralci di conversazioni e di messaggi riportati negli articoli nulla aggiungono in merito alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda e sulla regolarità delle condotte ascrivibili alla dirigente scolastica, sulle quali sono in corso i dovuti accertamenti;**

CONSIDERATA dunque la **necessità di garantire la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte attraverso un intervento in via d'urgenza** al fine di limitare l'ulteriore diffusione di dati personali;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, in via d'urgenza nei confronti di (...) Editore (...), in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all'ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e riportati negli articoli sopra indicati, nonché in ogni eventuale ulteriore articolo pubblicato dalla medesima o da altre testate edite dalla medesima società; (...)

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall'art. 83, par. 5, lette e), del Regolamento; (...)

#### TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone in via d'urgenza, nei confronti di (...) Editore (...), in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria di ogni ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e riportati nell'articolo sopra indicato, nonché in ogni eventuale ulteriore articolo pubblicato dalla medesima o da altre testate edite dalla medesima società;

b) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso.

Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita (...) Editore (...), altresì, entro 3 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679. (...)"

# Punibilità dell'ente: irrilevante l'esiguità del risparmio di spesa se il datore di lavoro ha consapevolmente disatteso le misure per prevenire l'evento

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 13218)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“4. La (...) ha proposto un secondo motivo di ricorso con il quale lamenta carenza di motivazione con riferimento ai presupposti della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001. (...)

4.2. Il ricorso è, invece, infondato nella parte in cui deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'interesse quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale criterio soggettivo di imputazione, debba essere indagato ex ante e consista nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato o meno concretamente raggiunto (...).

Le sentenze di merito (...) ricostruiscono con chiarezza il contesto nel quale l'infortunio si verificò. Chiariscono che nel piazzale non era presente alcuna forma di segnaletica stradale. Spiegano che il documento di valutazione del rischio, predisposto nel 2008, prevedeva espressamente la realizzazione di una segnaletica orizzontale volta a delimitare l'area adibita alla movimentazione dei

mezzi, ma questa misura di prevenzione, che lo stesso datore di lavoro aveva individuato come doverosa, non fu mai attuata se non in epoca successiva all'infortunio. Chiariscono inoltre che, in due occasioni (nel mese di agosto e nel mese di ottobre del 2013), il tecnico incaricato della manutenzione del muletto aveva segnalato la necessità di riparare o sostituire il "cicalino di retromarcia", senza che nessuno provvedesse in tal senso. Deducono da queste circostanze che le modalità organizzative adottate dal (...) - in particolare la scelta di non predisporre segnaletica orizzontale in un piazzale nel quale «erano accumulate grandi quantità di merci» e vi erano «numerosi spostamenti in contemporanea di uomini e mezzi» - erano «sicuramente molto meno dispendiose» e finalizzate quindi ad un risparmio di spesa. Considerano perciò irrilevante che quel risparmio sia stato «esiguo» se raffrontato alle spese che ordinariamente la società sostiene per la manutenzione (documentate dalle schede contabili prodotte dal difensore dell'ente).

Non si tratta di una motivazione mancante o apparente come il ricorso sostiene né di una motivazione che non si confronta con i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità degli enti.

Si deve ricordare infatti:

- che il "risparmio" per l'impresa, nel quale si concretizza il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (...) e un tale risparmio si può realizzare anche consentendo lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione;

- che il requisito della commissione del reato nell'interesse dell'ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (...);

- che, nel caso in esame, la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni risulta essersi protratta nel tempo.

**La circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non assume rilievo nel caso concreto.** Non ha infatti applicazione generale il principio - recentemente affermato - secondo cui, «ove il giudice accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute», per poter affermare che il reato è stato realizzato nell'interesse dell'ente «è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori» (...).

Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza in parola, **tale principio** può operare soltanto «in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro» e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, «abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica». **Può applicarsi, dunque, soltanto in situazioni nelle quali l'infortunio «sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori» e non quando, come nel caso di specie, quel rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro, e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo. (...)**”

# Messa alla prova: è applicabile anche agli enti? Una questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 15493)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“3. Il (...) difensore della società ha depositato memoria rilevando che (...) la possibilità di applicare l'istituto previsto dall'art. 168 bis cod. pen. agli enti in relazione agli illeciti previsti dal d.lgs. 231/2001 è stata riconosciuta non solo dal Tribunale di Trento, ma anche da altri giudici di merito. La difesa sottolinea, inoltre, che, nel corso della prova, la società ha provveduto ad eliminare gli effetti negativi dell'illecito risarcendo il danno, rivedendo il proprio modello organizzativo e svolgendo lavoro di pubblica utilità, consistito nel fornire ad un organismo religioso calzature di propria produzione. Desume da ciò che gli scopi previsti dall'istituto della messa alla prova possono essere raggiunti anche se l'ammissione alla prova riguarda un ente e che «l'introduzione di un virtuoso percorso della condotta dell'azienda con gli obblighi di fare» costituisce rimedio più idoneo rispetto «ad un esborso in denaro che viene solitamente imputato a costi di impresa». (...)

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte e - richiamando precedenti giurisprudenziali che affermano la legittimazione del Procuratore generale presso la corte di appello ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova ai sensi dell'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen (...) ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e delle ordinanze con le quali la società è stata ammessa alla prova.

5. Il Collegio rileva che l'esame nel merito del ricorso dipende dalla decisione della seguente questione: «se il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen, e quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza».

Se, infatti, si dovesse ritenere che il procuratore generale presso la corte di appello non sia legittimato all'impugnazione - o non lo sia per motivi che riguardano eventuali vizi dell'ordinanza di ammissione alla prova - non si potrebbe procedere all'**esame della questione di merito dedotta dal ricorrente, che lamenta violazione di legge per essere stato esteso agli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 un istituto, come quello della messa alla prova, che, per previsione espressa dell'art. 168 bis cod. pen., si applica a «reati» puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché ai «delitti» indicati dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.**

6. Come noto, la disciplina processuale dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è contenuta nel titolo V bis del libro VI del codice di rito, dedicato ai procedimenti speciali. Ai fini che qui interessano vengono in considerazione, in particolare: l'art. 464 quater, comma 7, in base al quale «l'imputato e il pubblico ministero anche su istanza della persona offesa» possono ricorrere per cassazione «contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova» e

«l'impugnazione non sospende il procedimento»; l'art. 464 septies, comma 1, in base al quale, «decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo»; l'art. 464 septies, comma 2, in base al quale «in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso». (...)

7. Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti contrapposti.

7.1. Secondo un primo orientamento, il procuratore generale presso la corte di appello «è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, qualora non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione» (...).

7.2. Secondo un altro orientamento, invece, il procuratore generale presso la corte di appello non sarebbe legittimato a impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento «non essendo individuato tra i soggetti - l'imputato, il pubblico ministero e la persona offesa - che possono proporre ricorso per cassazione [...] ai sensi dell'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen.» (...).

11. Per quanto esposto, considerata l'esistenza, nella materia in esame, di un contrasto giurisprudenziale, il Collegio ritiene necessario rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione del seguente quesito di diritto: «Se il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen. e quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza».

**\*AGGIORNAMENTO: Si riporta l'informazione provvisoria di *Cass. Pen., Sez. Un., 27 ottobre 2022, n. 17:***

“Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, c.p.p., ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, c.p.p.) ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 c.p.p. In conformità a quanto previsto dall'art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. L'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001”

Nota di Maria Chiara Mastrantonio

La IV Sezione della Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione del seguente quesito di diritto: *"Se il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p., e quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza"*.

La risoluzione di tale quesito è stata valutata preliminarmente all'esame nel merito del ricorso per cassazione presentato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Trento avverso alla sentenza di non doversi procedere per estinzione dell'illecito per esito positivo della prova, emessa dal

Tribunale trentino, nei confronti di un ente ritenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 25 *septies*, comma III, D. Lgs. n. 231 del 2001 in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma III, c.p.

Se, infatti, si dovesse ritenere che il procuratore generale presso la Corte di appello non sia legittimato all'impugnazione - o non lo sia per motivi che riguardano eventuali vizi dell'ordinanza di ammissione alla prova - non si potrebbe procedere all'esame della questione relativa all'inosservanza e all'erronea applicazione della legge penale per essere stato esteso all'ente l'istituto di cui all'art. 168 *bis* c.p.

Il tema dell'eventuale legittimazione all'impugnazione del procuratore generale presso la Corte territoriale, come immaginabile, ha registrato contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.

Il primo di questi riconosce la piena legittimazione di tale organo ad impugnare l'ordinanza ammissiva alla prova, unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della medesima, qualora non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione del procedimento (Sez. I, 27/10/2021, n. 43293, Ongaro, Rv. 282156; Sez. I, 15/04/2019, n. 41629, Lorini, Rv. 277138; Sez. V, 06/11/2020, n. 7231, Hoelzi; Sez. II, 08/01/2021, n. 7477, Sperindeo; Sez. VI, 17/01/2022, n. 1603, Conte).

Un altro orientamento, invece, sostiene che il procuratore generale presso la Corte di appello non sia legittimato ad impugnare la predetta ordinanza non essendo individuato tra i soggetti - l'imputato, il pubblico ministero e la persona offesa - che possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 464 *quater*, comma VII, c.p.p. (Sez. VI, 09/04/2021, n. 18317, Stompanato, Rv. 281272).

Ed ancora, in altre pronunce, pur senza escludere la legittimazione all'impugnazione del procuratore generale presso la Corte territoriale, nel rigettare il ricorso proposto contro la sentenza dichiarativa dell'estinzione dell'illecito, è stato sostenuto che tale impugnazione non possa essere proposta per vizi afferenti all'ordinanza di cui all'art. 464 *quater* c.p.p. (Sez. VI, 10/06/2020, n. 21046, Betti, Rv. 279744; Sez. V, 14/01/2020, n. 5093, Cicolini, Rv. 278144; Sez. V, 30/04/2019, n. 1795, Bonifacio).

*“(...) 9. Il contrasto sorge, dunque, con riguardo alla possibilità per il procuratore generale di impugnare l'ordinanza ammissiva della prova o a seguito della comunicazione del relativo avviso o unitamente alla sentenza. Possibilità, quest'ultima, che viene sostenuta con riferimento alla specifica ipotesi in cui il procuratore generale non sia stato avvisato dell'ordinanza e ne venga a conoscenza solo con la comunicazione della sentenza.*

*9.1. Si discute, in particolare, se l'espressione "pubblico ministero" contenuta nell'art. 464 quater c.p.p., comma 7, riguardi anche il procuratore generale presso la Corte di appello, come inducono a pensare le pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22531, 31/05/2005, Campagna, Rv. 231056 e n. 31011 del 28/05/2009, Colangelo, Rv. 244029) secondo le quali l'espressione "pubblico ministero" è utilizzata dal codice di rito indifferentemente per il procuratore della Repubblica presso il tribunale e per il procuratore generale presso la corte di appello; o se invece, in un'ottica di favore per l'istituto della messa alla prova che giustificerebbe una selezione dei soggetti titolari del diritto di impugnazione contro l'ordinanza ammissiva, l'espressione "pubblico ministero" contenuta nell'art. 464 quater c.p.p., comma 7 debba essere interpretata in senso restrittivo con esclusivo riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale.*

9.2. Di conseguenza, ci si chiede se l'ordinanza di ammissione alla prova debba essere portata a conoscenza, mediante lettura in udienza o mediante notifica o comunicazione dell'avviso di deposito, oltre che delle parti che hanno diritto all'avviso della data d'udienza, anche del procuratore generale presso la Corte di appello. Invero, se il procuratore generale è escluso dal novero dei soggetti titolari del diritto di impugnazione, nessun avviso gli è dovuto e l'ordinanza di ammissione alla prova deve essere comunicata alle parti del procedimento che hanno diritto all'avviso della data dell'udienza. Se, invece, in assenza di limitazioni espresse, il procuratore generale è titolare del diritto di impugnazione, allora egli ha diritto ad essere informato dell'ordinanza ai sensi dell'art. 128 c.p.p., che prevede la comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dei provvedimenti impugnabili "a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione" (in quest'ultimo senso si sono espressamente pronunciate: Sez. 1, n. 43293 del 27/10/2021, Ongaro, Rv. 282156, pag. 3; Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138, pag.4; Sez. 6, n. 1603 del 09/11/2021, dep. 17/01/2022, Conte, non massimata, pag. 5).

9.3. Chi aderisce a questa seconda tesi, sostiene che, se il procuratore generale non ha ricevuto l'avviso di deposito dell'ordinanza e quindi non ha potuto impugnarla, può farlo quando apprende della sua esistenza, vale a dire quando riceve la comunicazione della sentenza di cui all'art. 464 septies c.p.p. In questi casi, l'ordinanza ammissiva della prova può essere impugnata insieme alla sentenza in virtù del fatto che, se l'ordinanza è viziata per violazione di legge, dal suo annullamento "deriva" l'annullamento della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p. (Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138 pag. 6) (...)"

Merita di essere evidenziato, ad ogni modo, come entrambe le tesi siano supportate da argomentazioni di indubbio spessore.

L'orientamento che riconosce il potere di impugnazione anche al procuratore generale presso la Corte di appello adduce a supporto i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 22531, 31/05/2005, Campagna, Rv. 231056 e n. 31011 del 28/05/2009, Colanangelo, Rv. 244029) secondo le quali l'espressione "*pubblico ministero*" è utilizzata dal codice di rito indifferentemente per il procuratore della Repubblica presso il Tribunale e per il procuratore generale presso la Corte di appello.

Ed inoltre, si attribuisce particolare rilevanza al potere di surroga del procuratore generale in base al quale detto organo è legittimato, in via ordinaria, ad impugnare tutti i provvedimenti potenzialmente definitivi emessi all'esito di un giudizio di cognizione, anche qualora il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento abbia già compiuto la propria valutazione.

Anche gli argomenti a sostegno della non legittimazione all'impugnazione del procuratore generale presso la Corte di appello, però, risultano essere particolarmente persuasivi.

Viene, in primo luogo, osservato che il sistema dei rimedi esperibili avverso alle ordinanze che decidono sull'ammissibilità di tale rito speciale è improntato, così come affermato anche dal Supremo Collegio (Sez. Un., n. 33216, 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237), al principio di economia processuale, così da ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento - se non addirittura di eliminarle del tutto - e garantire il massimo favore all'istituto.

In quella occasione, oltretutto, il Supremo Consesso ha altresì chiarito che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui all'art. 464 septies c.p.p. non possono essere proposti motivi attinenti agli eventuali vizi dell'ordinanza ammissiva della prova perché preclusi dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale doveva essere proposto il mezzo di impugnazione avverso a quel provvedimento.

Particolare rilevanza, inoltre, viene affidata alla natura autonoma e incidentale della messa alla prova (sottolineato anche dalle Sez. Un., n. 36272, 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238) che, congiuntamente al principio di tassatività delle impugnazioni, dà luogo ad un regime disgiunto di impugnazione che deroga all'art. 586, comma I, c.p.p.

Dalla lettura sistematica di tali elementi, invero, non può che discenderne l'esclusione della legittimazione ad impugnare del procuratore generale presso la Corte di appello sulla scorta della mera considerazione che egli sia l'organo costituito presso il giudice di merito di livello superiore. Tale argomentazione, difatti, non sembra cogliere nel segno non essendo tale organo istituito né presso il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (dal quale deriva la competenza in materia di impugnazione) né presso il giudice avente giurisdizione di merito a livello superiore, essendo l'ordinanza in argomento impugnabile solo con il ricorso per cassazione.

In conclusione, sebbene con l'ordinanza in commento le Sezioni Unite siano state chiamate alla risoluzione di un quesito solo di natura preliminare, si auspica che l'estendibilità dell'istituto della messa alla prova anche nei confronti dell'ente possa presto trovare il vaglio positivo, dopo quello di molteplici giudici di merito, anche del Giudice di legittimità.

# Sul vantaggio dell'ente da false fatturazioni: una prima applicazione giurisprudenziale in tema di responsabilità dell'ente per reati tributari

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2022, n. 16302)

Stralcio a cura di Fabio Coppola

"Sotto tale aspetto, la *questio iuris* sottoposta alla Corte di legittimità è stata enunciata nel seguente modo:

**"se sia corretta la configurabilità del fumus commissi delicti in merito all'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 nel contesto di condotte - le dichiarazioni IVA di (...) incapaci di produrre a favore di (...)» il vantaggio fiscale richiesto dalla norma". (...)**

Sostiene infatti la ricorrente che la mancanza di una concreta aspettativa di vantaggio fiscale correlato alla presentazione delle dichiarazioni Iva attraverso

l'utilizzazione delle fatture, conseguente alla inesistenza di elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione Iva, farebbero venire meno non solo l'integrazione, ma anche il fumus del reato di frode fiscale.

In altri termini, sotto il profilo oggettivo si osserva come la neutralità dell'imposta Iva applicabile ai diversi contratti renda indifferente, dal punto di vista del tributo fiscale, la qualificazione giuridica del contratto stesso, avendo (...) anticipato l'Iva che ha poi portato in detrazione, con la conseguenza che nessun vantaggio sarebbe stato ottenuto né avrebbe potuto in alcun modo essere ottenuto da (...)

Sotto il profilo soggettivo, si osserva come l'indicazione in fattura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura o prestato il servizio, rilevarebbe ai fini del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 soltanto nei casi, nella specie ritenuti dalla ricorrente non sussistenti, in cui la falsa indicazione incida sulla misura dell'aliquota e conseguentemente sull'entità dell'imposta che l'acquirente o il committente possa legittimamente detrarre.

**Perciò, sotto il profilo penal-tributario e in estrema sintesi, la contestazione di una frode fiscale per utilizzo di fatture false, deve, con onere della prova a carico dell'accusa, necessariamente comportare un vantaggio fiscale ottenuto attraverso le fatture asseritamente false, con la conseguenza che l'assenza di vantaggio fiscale fa venir meno il reato per mancanza di tipicità. (...)**

Il ricorso (...) non è fondato. (...)

Secondo il logico convincimento dei giudici cautelari, tale fraudolenta operazione aveva comportato, da un lato, **l'applicazione di tariffe "fuori mercato", che i fornitori della manodopera avevano potuto garantire alla (...) solo attraverso l'omesso versamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali**, e, dall'altro, **la possibilità per la committente di ricorrere alla forza lavoro con vantaggi in tema di flessibilità di gestione e di costi**, che l'assunzione diretta delle maestranze non avrebbe consentito, nonché di utilizzare le fatture emesse dal Consorzio ai fini IVA, con ciò realizzando un'operazione riconducibile anche alla fattispecie dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, consentendo a (...) di realizzare una **evasione dell'imposta sul valore aggiunto**. Infatti, l'IVA dovuta da (asso) è stata neutralizzata dall'IVA a credito per le fatture emesse dalle cooperative e società fornitrici della manodopera, le quali in gran parte non avevano versato l'IVA dovuta sulle fatture emesse. (...) dal canto suo, ha portato in detrazione l'IVA addebitata al Consorzio per un importo complessivo negli anni dal 2017 al 2020 pari ad € 20.748.948,41.

A questo punto, in presenza di **chiari vantaggi fiscali derivanti dall'utilizzo di un contratto di appalto di servizi stipulato per "mascherare" una somministrazione di manodopera contra legem**, sfruttando la possibilità di detrarre indebitamente l'Iva in relazione alle prestazioni fatturate dall'appaltatore, il fatto che la ricorrente dubiti dell'esistenza di vantaggi fiscali ossia del conseguimento di un ingiusto profitto realizzato per effetto della condotta contestata, appare francamente un fuor d'opera (...)"

# Revenge porn: il Garante della Privacy ingiunge a Facebook, Instagram e YouTube di impedire la diffusione del materiale pornografico

Argomento: Privacy

(GPDP, 28 aprile 2022, provv. n. 159)  
Stralcio a cura di Ilaria Romano

“IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (...)

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTO l'art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. “revenge porn”);

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l'art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 (...) il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d'urgenza un provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

**VISTA la segnalazione (...) con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all'Autorità di intervenire presso le piattaforme YouTube, Facebook ed Instagram dalla stessa indicate;**

VISTE le determinazioni del 14 aprile 2022 con le quali, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d'urgenza, a:

**ingiungere a Google Italy S.r.l. ed a Google LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma YouTube del materiale oggetto della suindicata segnalazione, riportato mediante impronta di hash del relativo file;**

**ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione mediante le piattaforme Facebook ed Instagram del materiale oggetto della suindicata segnalazione**, trasmesso dall'Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo;

prescrivere alle medesime società la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle relative piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all'Autorità; (...)

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 14 aprile 2022 nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.”

# Modello 231: la sua mancanza non comporta automaticamente la responsabilità dell'ente da reato

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 10 maggio 2022, n. 18413)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2. Occorre prendere le mosse dalla struttura dell'addebito contestato all'ente, che attiene all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001; il reato presupposto indicato è quello di lesioni personali subite dalla dipendente (...), aggravato dalla violazione di norme prevenzionistiche, commesso da soggetti rivestenti posizioni apicali nell'ente; il fatto ascritto alla (...) è quello di avere "reso possibile" il verificarsi del detto reato, in quanto commesso nel suo interesse, stante l'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'assenza di un organo di vigilanza preposto alla verifica dei sistemi di sicurezza delle macchine operatrici. Non si può fare a meno di osservare che già dalla descrizione del capo d'accusa non emerga con chiarezza il concreto profilo di responsabilità addebitato alla società (...) ai sensi della disciplina del decreto n. 231, avuto riguardo al menzionato interesse dell'ente rapportato alla riscontrata assenza di un "modello organizzativo", nozione che si riconduce a quei "modelli di organizzazione e di gestione" richiamati dagli art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001, la cui efficace adozione consente all'ente di non rispondere dell'illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità

3. (...) È noto che sussistono due criteri d'imputazione oggettiva del fatto illecito all'ente in quanto tale, nel senso che l'illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura quando la commissione del reato presupposto (da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell'ente) sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell'ente stesso (v. art. 5 del d.lgs. 231 cit.); si tratta di concetti alternativi e concorrenti tra loro, in quanto l'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (...).

La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la struttura dell'illecito addebitato all'ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale corrente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo (...). Ciò consente di affermare che l'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma non pone al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva, sicché il giudice di legittimità ha affermato "la necessità che sussista la c.d. 'colpa di organizzazione' dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende 'per rimbalzo' dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che

vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo" (...).

Si tratta di un'interpretazione che attribuisce al requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.

Sotto questo profilo, la (...) Sez. 4, n. 32899/2021 ha efficacemente osservato che proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza *atta ex lege* a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa.

Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono *ex se* elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due. (...)

6. (...) È bene, tuttavia, ribadire e sottolineare che gli aspetti che riguardano le dotazioni di sicurezza e i controlli riguardanti il macchinario specifico sul quale si è verificato l'infortunio, attengono essenzialmente a profili di responsabilità del soggetto datore di lavoro; quindi, a profili colposi degli amministratori della società cui è stato addebitato il reato, in relazione alla riscontrata violazione della normativa per tutela della sicurezza sul lavoro. Tali profili, di per sé, nulla hanno a che vedere con l'elemento "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente. Tale elemento costituisce, per così dire, un modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato.

In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (...).

Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verifica del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui).

Ciò rafforza l'esigenza che la menzionata colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato."

# Patteggiamento dell'ente: la confisca obbligatoria non deve necessariamente far parte dell'accordo

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. VI, 11 maggio 2022, n. 18652)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“1. (...) Nonostante la confisca di cui all'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sia senza dubbio configurata come pena e nonostante tale pena sia suscettibile di produrre effetti anche molto afflittivi, l'art. 63, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nel disciplinare la riduzione concordata nel patteggiamento, menziona espressamente la sanzione interdittiva e quella pecuniaria a carico dell'ente, ma tace sulla confisca.

Ciò non significa però che la confisca non possa essere irrogata se non previamente concordata in caso di patteggiamento. In forza del suo carattere obbligatorio (l'art. 19 d. lgs. 231/2001 recita che la confisca: «è sempre disposta»), essa deve essere disposta anche nel caso in cui non sia preventivamente entrata nell'accordo delle parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l'imputato era comunque nelle condizioni di prevederla l'applicazione (...).

Altra questione è quella inerente al sindacato della Corte di legittimità sulla confisca disposta.

In un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, questa Sezione, seppur con riguardo alla diversa figura di cui all'art. 15 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (confisca disposta a seguito di commissariamento giudiziale), ha statuito che, avendo natura sanzionatoria, la confisca può essere oggetto di ricorso nel solo caso in cui se ne deduca l'illegalità, come previsto dal novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La medesima sentenza ha anche precisato che l'illegalità della pena o della misura di sicurezza sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico (...).

Tale orientamento giurisprudenziale appare ineccepibile in punto di lettura testuale e sistematica del dato legislativo, ed era altresì coerente rispetto alle esigenze che, nel 2017, hanno suggerito al legislatore di restringere l'ambito della ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento. Esso, tuttavia, non era univoco (...). Soprattutto, nella sua absolutezza, poteva entrare in frizione con le esigenze di garanzia dell'imputato, puntellate a livello costituzionale interno e convenzionale, la cui rilevanza è particolarmente apprezzabile in ragione della già rilevata potenzialità anche molto afflittiva dello strumento ablativo.

Per questa ragione, tale insegnamento è stato mitigato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte a Sezione Unite, la quale ha realizzato una mediazione tra opposte istanze.

Dopo aver ampiamente ripercorso i differenti orientamenti giurisprudenziali, la sentenza Sez. U n. 21368, del 26 settembre 2019 (...) ha infatti statuito che, «a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per

vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti».

In altri termini, si delinea oggi un regime differenziato.

Là dove la confisca sia stata concordata tra le parti, l'unico rimedio esperibile in Cassazione è rappresentato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il quale, nel limitare il ricorso «ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», copre l'imputato dal rischio di errori compiuti ex post, in fase di attuazione di un accordo alla definizione dei cui contenuti ha tuttavia partecipato e di cui si è di conseguenza assunto la responsabilità (...).

Se, per contro, la confisca non è stata ricompresa nel previo accordo tra le parti, la tutela predisposta dal sistema nei confronti dell'imputato si espande a consentire il controllo di legittimità secondo i più ampi parametri generali dettati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., così predisponendo un rimedio rispetto ad eventuali indebite, come tali imprevedibili, compromissioni dei diritti, seppur a contenuto patrimoniale, dell'imputato.

Sul punto è appena il caso di aggiungere che, sebbene il caso oggetto di giudizio da parte delle Sezioni Unite vertesse su una misura di sicurezza, in più punti la pronuncia richiama altresì le pene, la cui applicazione è legata soltanto all'accertamento del reato e che presentano problematiche per larga parte sovrapponibili a quelle sollevate dalle misure di sicurezza.

Allo scopo di evitare irragionevoli differenziazioni nel trattamento di situazioni assimilabili, deve quindi ritenersi che l'insegnamento delle Sezioni Unite (...) trovi applicazione in materia di confisca quando essa sia stata qualificata dal legislatore come misura di sicurezza, ma anche - e, sotto alcuni profili, a maggior ragione - quando risulti configurata come pena. Dunque anche in relazione all'art. 19 del d.lgs. 231/2001.

In conclusione, a seguito del suddetto arresto giurisprudenziale, in materia di confisca - sia essa misura di sicurezza oppure pena -, valgono i seguenti principi di diritto. La confisca obbligatoria di cui all'art. 19 d.lgs. 231/2001, per essere applicata, non deve necessariamente rientrare nell'accordo tra le parti ai fini dell'applicazione concordata della pena. Essa tuttavia può costituirne oggetto.

Là dove abbia formato oggetto del previo accordo, all'imputato è consentito il ricorso per Cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Qualora invece la confisca, come nel caso in esame, sia fuori dall'accordo delle parti, sulla scia del citato insegnamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il ricorso per Cassazione seguirà le regole generali dettate dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (...)"

Nota di Maria Chiara Mastrantonio

Con la sentenza in esame, la Sesta Sezione della Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti con cui è stata irrogata

all'ente, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, la confisca dei beni ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001.

Con un unico motivo di censura il ricorrente aveva dedotto la questione dell'arbitrarietà e non prevedibile quantificazione dell'importo confiscabile adducendo che per la determinazione del *quantum* il Gip si sarebbe avvalso della documentazione prodotta dall'imputato per finalità diverse da quelle per cui è stata usata (diretto a giustificare la mancata contestazione del "profitto di rilevante entità") e lamentando come, in questo modo, avrebbe fatto indebitamente coincidere il profitto del reato con il suo prodotto, contraddicendo l'insegnamento risalente alla già citata Cass. Sez. U n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti.

Nel rigettare l'impugnazione proposta, il Giudice di legittimità ha preliminarmente chiarito come, sebbene l'art. 63, comma II, d. lgs. 231/2001 non menzioni espressamente la confisca tra le sanzioni che possono formare oggetto dell'accordo con la Pubblica Accusa, "ciò non significa però che la confisca non possa essere irrogata se non previamente concordata in caso di patteggiamento".

Ed infatti, in virtù del suo carattere obbligatorio – espressamente sancito all'art. 19 d. lgs. 231/2001 («nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato») – la Corte di Cassazione ha evidenziato come "essa deve essere disposta anche nel caso in cui non sia preventivamente entrata nell'accordo delle parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l'imputato era comunque nelle condizioni di prevederne l'applicazione (in termini, Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011, Marone, Rv. 249823 - 01. Vd. anche Sez. 6, n. 35802 del 05/05/2008, Pacini, Rv. 241376 - 01)".

Chiarito ciò, viene di seguito affrontato il tema del perimetro del sindacato di legittimità sulla confisca disposta dal giudice del merito.

La Sesta Sezione, invero, ribadendo il *dictat* delle Sezioni Unite Savin (Cass. pen., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 21368) secondo cui "a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2 bis<sup>[1]</sup>, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti", allo scopo di evitare irragionevoli differenziazioni nel trattamento di situazioni assimilabili, ha ritenuto che "l'insegnamento delle Sezioni Unite Savin trovi applicazione in materia di confisca quando essa sia stata qualificata dal legislatore come misura di sicurezza, ma anche - e, sotto alcuni profili, a maggior ragione - quando risulti configurata come pena. Dunque, anche in relazione al D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 19".

Viene, pertanto, evidenziato come, a seguito della sentenza delle predette Sezioni Unite si delinei un regime differenziato. Ed infatti, "là dove la confisca sia stata concordata tra le parti, l'unico rimedio esperibile in Cassazione è rappresentato dall'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, il quale, nel limitare il ricorso "ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", copre l'imputato dal rischio di errori compiuti *ex post*, in fase di attuazione di un accordo alla definizione dei cui contenuti ha tuttavia partecipato e di cui si è di conseguenza assunto la responsabilità (...). Se, per contro, la confisca non è stata ricompresa nel previo accordo tra le parti, la tutela predisposta dal sistema nei confronti dell'imputato si espande a consentire il controllo di legittimità secondo i più ampi parametri generali dettati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, così predisponendo un rimedio rispetto ad eventuali indebite, come tali imprevedibili, compromissioni dei diritti, seppur a contenuto patrimoniale, dell'imputato".

Allo stato dell'arte, dunque, in caso di applicazione della pena (*rectius* sanzione) su richiesta delle parti, qualora la confisca abbia formato oggetto del previo accordo, il ricorso per Cassazione è ammesso nei limiti di all'art. 448, comma II *bis*, c.p.p.; laddove, invece, la confisca non abbia formato oggetto dell'accordo, il ricorso per Cassazione potrà essere presentato per tutti i casi di cui all'art. 606, comma I, c.p.p.

Nel caso di specie, rileva la Corte, non avendo costituito la confisca parte dell'accordo, il provvedimento che la dispone è sindacabile in Cassazione secondo i principi generali dettati dall'art. 606, comma I, c.p.p. che, tuttavia, impediscono al giudice di legittimità di entrare nel merito della valutazione compiuta dal giudice che ha disposto la confisca, dovendo il giudizio arrestarsi alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

In conclusione, non ritenendo ravvisabili alcuno dei predetti vizi ed anzi avendo il giudice di merito tenuto conto di plurimi documenti prodotti dall'amministratore dell'ente indicativi dei costi affrontati dalla società a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, la quantificazione dell'importo è apparsa insindacabile concludendo, dunque, per il rigetto dell'impugnazione elevata.

[1] Sul punto, appare opportuno evidenziare come il legislatore – con l'art. 1 della L. 23 giugno 2017, n. 103 (Riforma Orlando) - abbia inteso, *ex pluris*, introdurre alcune rilevanti modifiche alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, focalizzando l'attenzione sui motivi di ricorso per Cassazione e sulla correzione degli errori materiali, all'evidente – e dichiarato - scopo di garantire una più celere definizione del procedimento penale nonché di scoraggiare iniziative meramente dilatorie. Nello specifico, è stato previsto, inserendo il nuovo comma II *bis* all'interno dell'art. 448 c.p.p., che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Con riferimento all'illegalità della pena, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui tale vizio “*sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico*” (Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 ottobre 2018, n. 52205, Rv. 274292).

# Scarico di acque reflue: è ravvisabile l'interesse della società nell'utilità che deriva dal recapitare i propri reflui senza raccogliarli e smaltirli secondo la disciplina vigente

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. III, 30 maggio 2022, n. 21034)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2.1. (...) [Q]uesta Corte ha già chiarito che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., è un reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine a cagionare effetti dannosi. Il requisito dell'attitudine a “offendere”, “imbrattare” o “molestare” non deve essere poi accertato mediante perizia, ben potendo il giudice ricavare tale dato in qualsiasi altro modo. L'elemento, tuttavia, che non può difettare ai fini della sussistenza del reato è correlato alla concretezza della offesa o della molestia alle persone. Questa Corte, in svariate decisioni, (...), ha chiarito che, nel concetto di “molestia”, vanno ricomprese tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo alla persona, situazioni che siano di turbamento della tranquillità e del modo di vivere quotidiano e producano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione.

Nel caso in esame il Tribunale ha spiegato adeguatamente come lo sversamento di reflui addebitato al ricorrente presentasse tali caratteristiche, essendosi trattato dello scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico e protrattosi per oltre 10 km nel torrente (...), fino alla confluenza con il fiume (...), con evidente pericolo anche per la salute delle persone che eventualmente fossero venute a contatto con tali acque. Attitudine alla molestia la cui effettività, del resto, è stata confermata dal teste Dolci che, proprio a causa dello sversamento, era stato costretto a correre al proprio lago per chiudere l'attingimento nel fiume (...) al fine di evitare la moria dei propri pesci.

A fronte di tali argomenti, idonei a giustificare l'affermazione della potenzialità lesiva dei reflui presenti nel corso d'acqua e ricondotti alla attività produttiva dell'impresa amministrata dal ricorrente, quest'ultimo ha opposto dei rilievi generici e, soprattutto, volti a sindacare sul piano del merito un accertamento di fatto, in ordine a detta potenzialità lesiva, giustificato adeguatamente e con argomenti non manifestamente illogici, come tali non sindacabili sul piano valutativo o della lettura degli elementi di prova a disposizione. (...)

2.3.1. Le doglianze in ordine alla provenienza dei reflui di cui è stata riscontrata la presenza nelle acque pubbliche attengono, anche, anche a questo proposito, a un accertamento di fatto che, come già evidenziato a proposito del primo e del secondo motivo, è stato adeguatamente giustificato, con motivazione esaustiva e immune da vizi logici, ma, anzi, pienamente razionale nell'esame e nella valutazione dei dati probatori, con la conseguenza che anche i rilievi formulati su tale aspetto risultano non consentiti in questa sede di legittimità.

2.3.2. Il rilievo secondo cui le acque meteoriche di dilavamento non potrebbero essere qualificate come reflui industriali, non è fondato.

2.3.3. Questa Corte ha, da tempo, chiarito che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore (...). Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (...).

3.2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata l'insufficienza della motivazione a proposito della responsabilità amministrativa dell'ente, di cui non sarebbe stato individuato l'interesse alla realizzazione della condotta contestata al suo legale rappresentante, non è fondato.

Al riguardo, infatti, il Tribunale, dopo aver dato atto della esistenza di tutti i presupposti richiesti per poter ritenere configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, e cioè la sussistenza del reato di cui all'art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, la qualifica soggettiva dell'autore del reato (la veste di amministratore della ...), la mancata dimostrazione della adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati quale quello realizzato dal (...), ha anche affermato che questi aveva certamente agito nell'interesse della società che amministrava, in quanto l'apertura e il mantenimento dello scarico 2 oggetto della contestazione aveva consentito all'ente di recapitare i propri reflui senza necessità di raccogliarli e smaltirli secondo la disciplina vigente. Si tratta di motivazione idonea e corretta in quanto l'interesse e il vantaggio per l'ente, che devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato, sono valutabili anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell'interesse dell'ente, e dunque forte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che, come nel caso in esame, attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell'interesse dell'ente (...).

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della (...), essendo stato adeguatamente illustrato l'interesse dell'ente alla realizzazione della condotta illecita, che costituiva attuazione delle scelte organizzative e gestionali dell'ente medesimo e dunque per tale ragione deve ritenersi realizzata nel suo interesse e a suo vantaggio, per essere risultata coerente e conforme con tali scelte e dunque funzionale al sostenimento dei soli costi da esse derivanti e non a quelli maggiori derivanti dalla necessità di raccogliere e smaltire i reflui derivanti dall'attività d'impresa secondo la disciplina vigente.”

# Precisati i poteri e la composizione di un OdV efficace ex d.lgs. 231/2001

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401)  
Stralcio a cura di Ilaria Romano

“5. (...) [S]ono essenzialmente tre i profili sui quali le parti, con i loro atti, sollecitano una pronuncia della Corte di cassazione: a) l'idoneità del modello di organizzazione e di gestione approntato da “(...)” ai fini della prevenzione dei reati (...) "di comunicazione", qual è l'aggiotaggio; b) l'autonomia dell'organismo di vigilanza ed i poteri del medesimo in relazione all'attività ed agli atti dei vertici dell'ente, ovvero il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato; c) l'elusione fraudolenta del modello organizzativo, che avrebbe caratterizzato la condotta di questi organi apicali. (...)

7.2. Nel giudicare dell'idoneità del modello organizzativo (...) è indiscutibile che (...) [l]a commissione del reato (...) non equivale a dimostrare che il modello non sia idoneo. Il rischio reato viene ritenuto accettabile quando il sistema di prevenzione non possa essere aggirato se non fraudolentemente, a conferma del fatto che il legislatore ha voluto evitare di punire l'ente secondo un criterio di responsabilità oggettiva.

Il modello costituisce uno degli elementi che concorre alla configurabilità o meno della colpa dell'ente (...): in estrema sintesi, l'ente risponde in quanto non si è dato un'organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla, secondo le linee dettate dal citato art. 6. (...) Perché possa affermarsi una responsabilità colposa (...) si ritiene insufficiente la realizzazione del risultato offensivo tipico in conseguenza della condotta inosservante di una data regola cautelare, ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata era diretta a fronteggiare. (...) Una tale impostazione porta a prendere in considerazione anche il c.d. "comportamento alternativo lecito" (...). Se, cioè, l'evento realizzato a causa dell'inosservanza della regola cautelare risulta non evitabile, non vi è spazio per l'affermazione di colpa. (...)

Nel momento in cui si costruisce una responsabilità dell'ente per colpa, questo tipo di valutazione dev'essere condotta anche nel giudizio sull'idoneità dei modelli adottati. Ne consegue che il giudice, nella sua valutazione, dovrà collocarsi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso e verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato il modello “virtuoso”, secondo il meccanismo epistemico-valutativo della c.d. "prognosi postuma", già sperimentato in altri ambiti del diritto penale. (...)

Il giudice, dunque, è chiamato ad una valutazione del modello in concreto, non solo in astratto. Tale controllo, tuttavia, è sempre limitato alla verifica dell'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, sicché dev'escludersi che il controllo giudiziario del *compliance* abbia una portata "totalizzante", dovendo essere rivolto, invece, ad escludere la reiterazione degli illeciti già commessi. Il modello organizzativo, cioè, non viene testato dal giudice nella sua globalità, bensì in relazione alle regole cautelari che risultano violate e che comportano il rischio di

reiterazione di reati della stessa specie. E' all'interno di questo giudizio che occorre accertare la sussistenza della relazione causale tra reato ovvero illecito amministrativo e violazione dei protocolli di gestione del rischio. (...)

8. Il punto di criticità di un tal modello, in realtà, è quello (...) dei poteri assegnati all'organismo di vigilanza e della sua autonomia rispetto ai vertici della società.

Tra le condizioni che l'art. 6, d.lgs. n. 231, cit., pone per mandare esente l'ente dalla responsabilità per il delitto commesso dai suoi vertici, v'è anche quella di aver affidato «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento.., a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Da questo testo normativo si ricava che tale organo, pur non dovendo necessariamente essere esterno alla struttura organizzativa dell'ente (la legge parla, anzi, di "organismo dell'ente"), sia comunque munito di poteri autonomi rispetto agli amministratori, risolvendosi altrimenti in un «mero simulacro» il controllo ad esso affidato. (...)

9. S'impone (...) una prima osservazione, con precipuo riferimento alla condizione di autonomia di un siffatto organismo rispetto al vertice aziendale. Effettivamente, è ragionevole dubitare che un organo monocratico, il quale, nell'organigramma aziendale, sia posto «alle dirette dipendenze» del presidente, offra sufficienti garanzie di autonomia da quest'ultimo e, attraverso di esso, dagli amministratori della società (...).

Come si è anticipato, il Collegio ritiene che la lacuna od il punto di debolezza di un modello possano condurre a ravvisare una responsabilità dell'ente soltanto se abbiano avuto un'efficienza causale nella commissione del reato presupposto da parte del soggetto apicale, nel senso che la condotta di questi sia stata resa possibile, anche in via concorrente, proprio dall'assenza o dall'insufficienza delle prescrizioni contenute nel modello. (...)

10. Il tema, a questo punto, attiene ai poteri dell'organismo di vigilanza sugli atti dell'organo rappresentativo e degli amministratori dell'ente, deputati per legge ad impersonarlo ed a manifestarne la volontà all'esterno.

10.1. La questione è quella di individuare il punto fino al quale sia legittimo esigere che anche gli atti dei massimi rappresentanti di una società siano sottoposti ad un controllo, tanto più se di tipo preventivo, da parte di altro organo aziendale, come l'organismo di vigilanza.

10.2. (...) Un modello organizzativo che rendesse obbligatorio un preventivo controllo di qualsiasi atto del presidente o dell'amministratore delegato di una società, senza distinzione di contenuti e/o di rilevanza, sarebbe difficilmente conciliabile con il potere di rappresentanza, d'indirizzo e di gestione dell'ente, che la legge civile riconosce a quegli organi. Diversamente, l'organismo di vigilanza finirebbe per trasformarsi in una specie di supervisore dell'attività degli organi direttivi e d'indirizzo della società, inserendosi, di fatto, nella gestione di quest'ultima ma, in tal modo, esorbitando dal compito affidatogli dall'art. 6, lett. b), d.lgs. 231, cit., che è solamente quello di individuare e segnalare le criticità del modello e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione. Peraltro, un potere così pervasivo risulterebbe attribuito a tale organo con esclusivo riferimento al profilo della responsabilità da reato, dando così luogo ad un groviglio di competenze e ad un'evidente disarmonia di sistema (...). Invero, l'organismo di vigilanza non può avere connotazioni di tipo gestorio, che ne minerebbero inevitabilmente la stessa autonomia: ad esso spettano, piuttosto,

compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell'ambito del modello organizzativo di cui l'ente si è dotato. (...)

11. Resta da esaminare (...) un ultimo profilo: quello dell'eventuale elusione fraudolenta del modello ad opera del presidente e dell'amministratore delegato.

11.1. (...) L'esonero dell'ente dalla responsabilità da reato (...) può trovare una ragione giustificativa solamente in quanto la condotta dell'organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica d'impresa; in tale evenienza, dunque, il reato costituisce il prodotto di una scelta personale ed autonoma della persona fisica, realizzata non già per effetto di inefficienze organizzative, ma, piuttosto, nonostante un'organizzazione adeguata, poiché aggirabile, appunto, soltanto attraverso una condotta ingannevole. Ovviamente, da quanto appena detto, deriva che tale efficacia decettiva debba dispiegarsi all'interno della struttura organizzativa dell'ente, verso, cioè, gli organi e l'apparato di controllo dello stesso, e non nei confronti dei terzi estranei: l'elusione fraudolenta va valutata, infatti, in riferimento non al precetto penale, bensì alle prescrizioni del modello organizzativo, dovendo rappresentare una modalità esecutiva della condotta del soggetto apicale, non anche un elemento costitutivo del reato da questi commesso. (...)"

Nota di Andrea Castaldo

Finalmente, dopo più di quindici anni, si chiude con una nuova sentenza della Corte di Cassazione l'infinito giudizio coinvolgente la società *Impregilo SpA*.

Il 15 giugno 2022 sono state depositate le motivazioni alla sentenza riguardanti l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 ter, lett. r), D. Lgs. n. 231/2001, dal quale dipende il delitto di aggio, compiuto nell'interesse e a vantaggio dell'ente, dal Presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato della medesima società. Nella specie l'accusa era quella di aver comunicato false notizie ai mercati in merito alla solvibilità e alle previsioni di bilancio di una società controllata.

Con la contestazione del reato da parte della Procura di Monza, nel 2006, iniziava questo lunghissimo iter giudiziario che ha visto numerose fasi e accadimenti nonché pronunce giurisprudenziali particolarmente rilevanti in ambito *compliance* e 231.

Con sentenza del 2009, il GIP del Tribunale di Milano assolveva la società, ex art. 6, D. Lgs. 231/2001, ritenendo idoneo il modello organizzativo predisposto. Interponeva appello il PM. Con sentenza del 2012, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Il Procuratore generale distrettuale, a sua volta, impugnava tale decisione e la Cassazione, con sentenza n. 4677 del 18/12/2013, accoglieva il ricorso, annullando con rinvio la sentenza e sollecitando la Corte d'Appello di Milano ad un nuovo accertamento di fatto. I Giudici di seconde cure, all'esito del giudizio di rinvio, confermavano la decisione assolutoria mutandone la formula: il fatto non sussiste. La pronuncia della Cassazione oggetto di commento e analisi è stata emessa a seguito di impugnazione da parte della Procura generale distrettuale di tale ultima decisione della Corte d'Appello in quanto il giudice del rinvio non si è presumibilmente uniformato ai principi di diritto affermati con la sentenza rescindente.

Il reato per cui si procede è quello di aggio-taggio, *ex art. 2637 c.c.*[1], illecito con cui la società e/o i suoi vertici comunicano al mercato notizie false sulle previsioni di bilancio e sulla solvibilità, nel caso di specie, di una propria società controllata, posta inoltre in liquidazione.

Il Decreto 231, vero e proprio punto di rinnovamento del nostro ordinamento in merito alla responsabilità delle persone giuridiche, prevede all'art. 25 ter, la responsabilità degli enti e relative sanzioni per la commissione di reati societari; nello specifico, alla lett. r) si punisce il reato di aggio-taggio.[2]

La Corte ha confermato l'assoluzione di *Impregilo* dall'illecito amministrativo contestatole in quanto si è ritenuto idoneo ed efficace il Modello di gestione, organizzazione e controllo (MOG) adottato, quindi, conforme alla previsione legislativa *ex art. 6 D. Lgs. 231/2001*. Ancora, la Corte ha affermato che il Modello era idoneo a tal punto da ridurre adeguatamente il rischio reato – ricordo che il rischio zero non esiste – così che la condotta fraudolenta dei soggetti apicali ha comportato la realizzazione delle false ed errate comunicazioni sociali.

La Cassazione ha tenuto in debito conto e valorizzato anche le linee guida di settore (si pensi a Consob e Confindustria), che assumono rilevanza anche per il giudice e i suoi obblighi motivazionali da inserire in sentenza; e in aggiunta, le regole interne e le procedure specifiche della società che siano idonee a minimizzare il rischio reato.

È importante ribadire che la Corte ha evidenziato come «la commissione del reato non equivale a dimostrare che il modello non sia idoneo», cioè incapace di attenuare il rischio reato. Tesi questa che purtroppo molte volte è stata affermata dalla giurisprudenza di merito. Una rilevante novità giurisprudenziale sul D. Lgs. 231 ci è offerta in tale sentenza ove si prova a definire quando una lacuna del Modello 231 può davvero inficiare la sua idoneità preventiva, «la lacuna od il punto di debolezza di un modello possano condurre a ravvisare una responsabilità dell'ente soltanto se abbiano avuto un'efficienza causale nella commissione del reato presupposto da parte del soggetto apicale». L'idoneità del modello avviene sulla base della «prognosi postuma»: il giudice si pone idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso per verificare in concreto se l'adozione del modello avrebbe evitato la sua commissione e dunque è applicabile l'esimente *ex art. 6 cit.*

Infatti, la disciplina prevede, appunto, che non sussiste la responsabilità degli enti nel momento in cui il fatto previsto come reato è commesso da soggetti apicali se sono stati adottati preventivamente MOG, se questi modelli siano stati elusi fraudolentemente dai soggetti apicali[3], e infine, se l'organismo di vigilanza (OdV) era dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e non vi è stata una omessa o insufficiente vigilanza da parte sua. Orbene, la responsabilità dell'ente è fondata sulla «colpa di organizzazione», su un *deficit* organizzativo che consente la realizzazione dell'illecito. Non rileva alcuna forma di responsabilità oggettiva.

Il MOG deve essere personalizzato, *cd. taylor made*, al fine di meglio esplicitare e prevedere le aree di rischio presenti nella realtà aziendale e approntare le più idonee misure di contenimento e prevenzione. È necessaria la predisposizione di un modello *ad hoc* per ogni singola realtà, nel senso che il Modello 231 resta «pur sempre un abito da cucire su misura», ritagliato su singole specificità aziendali.[4]

Per il reato di aggio-taggio, il modello adottato da *Impregilo*, «prevedeva la partecipazione di due o più soggetti al compimento delle attività a rischio, nonché specifiche procedure autorizzative per comunicati stampa e divulgazioni di analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari».[5]

Ritiene la Corte che tali misure erano, nel complesso, adeguate alla prevenzione dei reati di comunicazione. Tutte le varie procedure adottate dalla *Impregilo* si concretizzavano in un effettivo presidio preventivo, la società è stata pienamente diligente e rispettosa delle previsioni legislative.

Segnatamente, il Presidente e l'amministratore delegato, in via esclusiva, avevano il compito di comunicare al pubblico le informazioni riservate – cd. *price sensitive* – concernenti la società e le sue controllate e relative alla gestione degli *asset*. Corretta anche la previsione di evitare forme di controllo preventivo del testo finale dei comunicati e delle informazioni divulgate dai suddetti organi di vertice poiché è ineliminabile e coesistente un margine di autonomia di questi nell'esercizio dell'attività da loro rivestita e della responsabilità loro riconosciuta dall'ordinamento giuridico.

Si è avuta una scelta libera e personale delle persone fisiche nel realizzare tali errate comunicazioni e non una inefficienza dell'organizzazione.

Chi, eventualmente ed ipoteticamente, poteva mai svolgere questo ruolo di controllo e supervisione?

Fino a che punto è legittimo esigere che gli atti degli apicali siano sottoposti ad un controllo preventivo da parte dell'OdV?

Nel corso di questo lungo iter giurisprudenziale si è pensato che tale compito gravasse sull'OdV, ancorché, come ben delineato dalla Cassazione con la sentenza in oggetto, tale potere esula dai compiti per esso previsti dal legislatore nel Decreto 231. Sicuramente, l'OdV della *Impregilo* ha delle mancanze, infatti, tale ruolo è rivestito sin dal 2003 dal *compliance officer*, con composizione monocratica, individuato nella figura del Responsabile dell'*internal auditing*, non sottoposto alla Direzione amministrazione, finanza e controllo, ma posto alle dirette dipendenze del Presidente del CdA. Questo sicuramente ci può far ben riflettere sul grado di autonomia di tale figura, ed infatti, la Cassazione afferma che «è ragionevole dubitare che un organo monocratico, il quale sia posto “alle dirette dipendenze” del Presidente, offra sufficienti garanzie di autonomia da quest'ultimo e, attraverso di esso, dagli amministratori della società».

Ancora, l'OdV «non può avere connotazioni di tipo gestorio», ciò perché sarebbe lesa la sua stessa autonomia, «ad esso spettano, piuttosto, compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell'ambito del modello organizzativo di cui l'ente si è dotato». Altrimenti, l'OdV diverrebbe un supervisore dell'attività svolta dagli organi d'indirizzo della società contribuendo alla gestione di quest'ultima. Ciò non rientra nelle previsioni dell'art. 6, lett. b), cit., che anzi gli attribuiscono solo compiti inerenti all'individuazione e segnalazione delle criticità e lacune del modello, nonché la sua più effettiva ed efficace attuazione.

«L'amministrazione e le scelte operative della società non possono certo essere appannaggio dell'organismo di vigilanza e la verifica dell'operato degli amministratori spetta all'assemblea ed agli altri organi societari, entro limiti e procedure stabiliti dalla legge e dallo statuto».

Ma, il risultato a cui arriva il ragionamento e l'analisi minuziosa della Corte ci sorprende positivamente, infatti, non è dimostrato che i soggetti apicali suddetti abbiano potuto diffondere le false informazioni sulle condizioni patrimoniali della società controllata per via della minore e/o assente autonomia dell'OdV.

Dunque, se il MOG predisposto dalla società è idoneo, se l'OdV, nonostante abbia un *deficit* di autonomia ha svolto in modo adeguato e conforme a legge il suo ruolo, ciò significa che il reato di aggio è stato realizzato sì dagli apicali, ma senza comportare alcuna forma di responsabilità della società e quindi le false comunicazioni sono state «il frutto di un'iniziativa estemporanea di costoro, tra loro concordata in tempi ristrettissimi, rispetto alla quale rimane del tutto indifferente il grado di autonomia più o meno ampio riconosciuto all'organismo di vigilanza, come pure la sua composizione monocratica».

Questo perché la lacuna del Modello 231 deve avere una efficienza causale rispetto al reato realizzatosi, tale nesso causale è assente nel caso di specie, infatti, il reato di aggio altro non è che il frutto di un'iniziativa estemporanea degli apicali, rispetto al quale il grado di autonomia dell'OdV è indifferente.

Ancora, viene chiarito come non si ha alcuna inversione dell'onere della prova, ribadendo quanto come autorevolmente sostenuto anche dalle Sezioni Unite<sup>[6]</sup>, grava sempre sull'accusa l'onere di dimostrare gli elementi fondanti la colpa di organizzazione e la responsabilità dell'ente.

Alla luce di ciò, la Cassazione riprende quanto affermato nella prima sentenza della Corte d'Appello in merito alla condotta fraudolenta degli apicali, affermando che «il concetto di “elusione” implic(a) necessariamente una condotta munita di connotazione decettiva, consistendo nel sottrarsi con malizia ad un obbligo ovvero nell'aggiramento di un vincolo, nello specifico rappresentato dalle prescrizioni del modello; rafforzato poi dal predicato di “fraudolenza” (...) che (...) vuole evidenziare (...) una “condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola”, tale da frustrare con l'inganno il diligente rispetto delle regole da parte dell'ente».

Infine, senza ombra di dubbio, tale sentenza riabilita il D. Lgs. 231 che per troppo tempo è stato sottovalutato, riafferma una maggiore attenzione del principio economicistico e preventivo del sistema sanzionatorio 231 e pone al centro delle valutazioni dell'interprete i MOG adottati dalle varie società e la loro funzione esimente purché siano idonei ed efficaci, effettivamente redatti, aggiornati e attuati. Arrivando dunque al punto focale per cui il reato si può realizzare nonostante l'adeguatezza dell'ente e solo tramite una condotta ingannevole è superabile e aggirabile.

[1] «Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

[2] «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (...) per il delitto di aggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. (...) la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote», cfr. art. 25 ter, lett. r), D. Lgs. 231/2001.

[3] «Il rischio reato viene ritenuto accettabile quando il sistema di prevenzione non possa essere aggirato se non fraudolentemente», cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 23401 del 2022, pag. 9.

[4] C. Piergallini, *Autonormazione e controllo penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, p. 261 ss.

[5] Tra l'altro, la società aveva previsto una procedura autorizzativa dei comunicati stampa abbastanza articolata, infatti, oltre ad una prima descrizione dell'operazione da effettuare a cura delle funzioni aziendali direttamente a conoscenza dei fatti oggetto di comunicazione; si doveva procedere alla redazione di una bozza di comunicato redatta dall'ufficio relazioni esterne; infine, vi era la revisione e l'approvazione della versione definitiva a cura del presidente del consiglio

di amministrazione e dell'amministratore delegato e il relativo inoltro del comunicato a Borsa Italiana, Consob e agenzie di stampa.

[6] Cfr. SS. UU., Sent. n. 38343 del 24/4/2014.

# Il rischio c.d. eccentrico attivato dal lavoratore interrompe il nesso causale, ma deve essere valutato in concreto

Argomento: D.Lgs. n. 81/2008

(Cass. Pen., Sez. IV, 9 agosto 2022, n. 30814)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“5.2.1. Il cortocircuito ipotizzato dal perito, (...), è stato (...) ritenuto dal giudice di merito «meramente probabile» all'esito di un proprio e originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare (...).

6. La sentenza impugnata, (...), ha infine erroneamente applicato i principi in tema di interruzione del nesso causale tra condotta del «gestore del rischio» e evento, in ragione dell'«eccentricità del rischio» determinato dalla condotta del lavoratore, già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità (...). La Corte d'appello ha rilevato difatti che, (...), la condotta colposa del lavoratore (...) il quale, senza essersi assicurato che il circuito non fosse alimentato, ha proceduto, d'iniziativa, alla riparazione dei cavi, è stata «abnorme» in quanto tale, nella specie, da attivare un rischio eccentrico e esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della «posizione di garanzia» (...). Muovendo dalla circostanza per la quale l'incarico affidato dal datore di lavoro alla persona offesa riguardava solo operazioni meccaniche sull'escavatore, il giudice di merito ha ritenuto interrotto il nesso causale avendo la condotta del lavoratore innescato un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dalla condotta del soggetto agente. (...)

6.3. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il datore di lavoro, (...) è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (...). Affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, (...), è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione (...). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, (...), costituisca concretizzazione di un «rischio eccentrico», è necessario poi che il gestore del rischio abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del gestore del rischio (...). (...), la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e, di conseguenza, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (...). (...) è stato però aggiunto, (...) che può essere considerato abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle

mansioni che sono proprie del lavoratore ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore (...).

7.3. (...), al fine di individuare, (...), l'«area di rischio», al di fuori dalla quale il rischio attivato diventa eccentrico, occorre muovere dalle principali disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008). (...)

7.3.1. Ne consegue il seguente principio di diritto: «La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta e evento se tale da determinare un "rischio eccentrico" in quanto esorbitante dall'area di rischio" governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)».

# Infortunati sul lavoro: interesse e vantaggio sono riferiti alla condotta e non all'evento

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)

(Cass. Pen., Sez. IV, 15 settembre 2022, n. 33976)  
Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2.1. Quanto, poi, ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente, l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente concluso in termini di alternatività e di loro possibile concorrenza.

Il primo (l'interesse) esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo. Il secondo (il vantaggio) ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

2.1.1. Peraltro, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito i detti reati nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente (art. 25-septies del d.lgs. 231 del 2001), è stato chiarito, in via interpretativa, che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento.

Quanto innanzi consegue alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere a istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l'ente (...). Si è così salvaguardato il principio di colpevolezza con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale che si è giovato della violazione (...).

2.1.2. La casistica ha offerto, poi, alla giurisprudenza di legittimità l'occasione per calibrare, di volta in volta, il significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d'imputazione oggettiva di cui si discute.

Si è così fatto riferimento, a titolo meramente esemplificativo: al risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; all'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (...); al risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (...), o, ancora, alla velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.

I criteri di cui innanzi, quindi, vanno intesi non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare (...).

In altri termini, vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente la condotta dell'uno (persona fisica) all'interesse dell'altro (...), ovvero, è il caso di chiarire in questa sede, tali da collegare, in termini oggettivi, alla condotta del reo il vantaggio anche per l'ente.

2.1.3. Fermo restando quanto innanzi, interesse e vantaggio, criteri oggettivi di imputazione della responsabilità, devono essere apprezzati dal giudice di merito, con valutazione, ex ante, per il primo, e ex post, per il secondo, insindacabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali, non dovendo quindi essere irrisori (...), cioè inconsistenti. Salva l'ipotesi dell'inconsistenza, che si traduce sostanzialmente nella non apprezzabilità, è stato però precisato che la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele finalizzate o comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi (...).

2.2. Sempre circa i criteri d'imputazione soggettiva della responsabilità la citata Sez. 4, n. 29584/2020 (...) è giunta a chiarire che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.

L'art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati. Tale connotato non è peraltro imposto dalla necessità di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza. Sarebbe quindi eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari, considerato peraltro l'inevitabile quoziente di genericità del concetto di sistematicità.

L'intero discorso, in realtà, come chiarito dalla citata Suprema Corte, attiene al piano prettamente probatorio, cui tale connotato appartiene, quale possibile indizio dell'esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente, idoneo al tempo stesso a scongiurare il rischio di far coincidere un modo di essere dell'impresa con l'atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica.

Ne è derivato, quale logico corollario, che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità (...).”





